

LXXXIX.

TORNATA DI MARTEDÌ 23 MAGGIO 1905

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **MARCORA**

INDI

DEL VICE-PRESIDENTE **TORRIGIANI**.

INDICE.

Atti vari	Pag. 3226
Bilancio dell'istruzione pubblica (<i>Seguito e fine della discussione</i>)	3187
Bilancio di grazia e giustizia (<i>Discussione</i>)	3194
BIZZOZERO	3199
CIMORELLI	3216
FAELLI	3210
FALCONI G.	3223
FIAMBERTI	3221
LANDUCCI	3212
LAZZARO	3202
PALA	3219
ROVASENDA	3194
SCHANZER	3203
Disegno di legge (<i>Discussione</i>)	3187
Aumento di vice cancellieri di Pretura:	
BERENINI (<i>relatore</i>)	3188-94
CAVAGNARI	3188-89
CIMORELLI	3190
FINOCCHIARO-APRILE (<i>ministro</i>)	3187-89-93
RICCIO	3191
ROSADI	3189
Interrogazioni:	
Ferrovia Vicenza-Verona:	
BRUNIALTI	3184
Pozzi (<i>sottosegretario di Stato</i>)	3184
Aumento di tariffe (interruzione della linea Venezia-Milano):	
BRUNIALTI	3185
Pozzi (<i>sottosegretario di Stato</i>)	3184
Consiglio di Stato (quarta sezione):	
MARSENGO-BASTIA (<i>sottosegretario di Stato</i>)	3185
RICCIO	3185
Farmacisti militari:	
CELLI	3186
SPINGARDI (<i>sottosegretario di Stato</i>)	3186
Osservazioni e proposte:	
Manifestazione per la Romania:	
GALLI	322
PRESIDENTE	3226
TITTONI (<i>ministro</i>)	3226

Verificazione di poteri:

GIRARDI (<i>presidente della Giunta</i>)	Pag. 3186
PRESIDENTE	3186
ROMUSSI	3186

Lavori parlamentari:

FORTIS (<i>presidente del Consiglio</i>)	3224
PRESIDENTE	3224-25

Relazioni (*Presentazione*):

Nuova comunicazione telegrafica fra Genova e Chiasso per Francoforte sul Meno (COSTA-ZENOGLIO)	3187
Regificazione della scuola normale di Teramo (BARNABEI)	3218
Proroga ai 4 giugno 1906 di alcuni termini stabiliti dalla legge 24 maggio 1903, n. 205, concernenti l'ordinamento della Colonia Eritrea (LUCCHINI LUIGI)	3199

La seduta comincia alle ore 14.10.

CIRMENI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana di ieri, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo, per motivi di famiglia gli onorevoli: Pavia di giorni-2; Morando di 5; Vendramini, di 1. (*Sono conceduti*).

Interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Interrogazioni.

Le prime due sono dell'onorevole Gaetani di Laurenzana al ministro dei lavori pubblici; ma l'onorevole sottosegretario di Stato per i lavori pubblici mi ha fatto sapere che, prima di rispondere a queste due interrogazioni, desidera di avere alcuni documenti che ancora non gli sono pervenuti. Quindi queste due interrogazioni s'intendono rimandate ad altra seduta.

Segue la interrogazione degli onorevoli Brunialti e Teso al ministro dei lavori pubblici « per sapere quando saranno ristabilite le comunicazioni regolari tra Vicenza e Verona e come si provvederà frattanto al servizio ferroviario ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.

POZZI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il giorno 16 del corrente mese la strada ferrata tra Verona e Vicenza fu rotta dalle acque in due località, l'una tra San Bonifacio e Lonigo, e l'altra tra Montebello e Tavernelle.

Per queste rotture fu sospeso interamente il transito in quella linea e le merci ed i viaggiatori furono avviati per la linea Verona-Legnago-Monselice-Padova.

La località più gravemente danneggiata è tra le stazioni di Montebello e di Tavernelle, dove la breccia fatta all'argine ferroviario è profonda sette metri, e lunga trenta. Si lavora attivamente per la ricostruzione di quel tratto di linea mediante costruzione di un ponte in legno.

Intanto, secondo le notizie pervenutemi, si ritiene di avere per domani la riattivazione del passaggio su quella linea per un solo binario, mediante però il trasbordo dei passeggeri per un tratto di circa cento metri.

È ancora da notare che i diretti 22, 23, 24 e 29 e gli accelerati 121 e 126 sono tutti avviati per la linea Verona-Legnago-Monselice-Padova; gli stessi treni per il tratto da Vicenza a Padova, sono in attività con gli orari rispettivi in vigore avanti che le rotture togliessero la continuità del servizio.

Per il treno accelerato 121, il quale parte da Verona per Vicenza alle 11.30, si attua anche un servizio limitato fra Verona e San Bonifacio e fra Tavernelle e Vicenza.

La ricostituzione completa del servizio per quella linea è indicata come possibile per gli ultimi di maggio o al più tardi per i primi di giugno.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Brunialti per dichiarare se sia soddisfatto.

BRUNIALTI. Il Governo conosce la grande importanza della linea interrotta e la dichiarazione dell'onorevole sottosegretario di Stato mi fa sperare che la rapidità dei lavori sarà adeguata all'importanza stessa. Io raccomando al Governo di riattivare su quella linea anche i treni di-

retti appena sarà possibile; com'è richiesto urgentemente dai bisogni di quelle comunicazioni che si possono dire veramente importanti anche per il commercio internazionale.

PRESIDENTE. Segue un'altra interrogazione degli onorevoli Brunialti e Teso, al ministro dei lavori pubblici, « per sapere come il Governo possa consentire che la Società Adriatica aumenti le tariffe passeggeri e merci fra Venezia e Milano durante l'interruzione della linea ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.

POZZI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Questa seconda interrogazione del collega Brunialti è in dipendenza quasi del fatto che è oggetto della prima interrogazione.

Debbo constatare e riconoscere che effettivamente per un viaggiatore o per uno speditore di merci quando per essere interrotta la linea diretta e più breve, che deve passare o far passare per altra linea indiretta e con giro più lungo, riesce supremamente sgradevole il dover perdere maggior tempo e il dovere spendere di più per il non volontario maggiore percorso. Però è da notarsi che, giusta le precise disposizioni degli articoli 126, 127 e 128 delle tariffe approvate con la legge ferroviaria del 1885, le Società esercenti sono in perfetto diritto di far pagare il detto maggiore percorso, salvo che si tratti di viaggi già incominciati quando si verificò l'interruzione della linea diretta o di merci già consegnate per la spedizione alla stazione mittente. All'infuori di questi casi, per le precise disposizioni dei detti articoli della tariffa, le Società ferroviarie hanno diritto di far pagare il maggiore percorso effettivo. Quindi è che il Governo non ha per nulla affatto nel caso presente consentito alla Società esercente la rete Adriatica di aumentare i prezzi, ma ha trovato in proposito una norma legislativa da osservare e da fare osservare.

Il Governo però si è interessato, affinché questo grave inconveniente, che danneggia chi viaggia e chi spedisce e riceve merci, fosse attenuato il più possibile.

Ed è giustizia riconoscere che la Società esercente ha in buona parte aderito alle premure del Governo riducendo per le merci la tassa alla misura molto mite di tre centesimi e due millesimi per tonnellata-chilometro; la stessa misura che era stata adottata, quando occorse la rottura della linea Roma-

Sulmona, (rottura che è durata ben due mesi, con necessità di percorso molto maggiore), in occasione della quale si concordò questa mitigazione sulle tariffe del maggior percorso che la Società avrebbe avuto diritto per le Convenzioni del 1885 di applicare inesorabilmente.

Quindi, se il collega Brunialti vuole deplorare che questo inconveniente del prezzo maggiore per il maggiore non volontario percorso, si riduca a carico del viaggiatore e del commerciante, già danneggiati per la perdita di tempo, egli non può non avere pienamente consenziente chi ha l'onore di parlare.

Ma quando si tratta di vedere se effettivamente questa riscossione di tassa maggiore per il maggior percorso (salvo il caso, ripeto, di viaggi incominciati e di merci già consegnate per la spedizione) sia legalmente dovuta, non è possibile non riconoscerlo, di fronte alle precise disposizioni delle Convenzioni del 1885 ridotte a legge. Tuttavia, ripeto, la Società Adriatica ha aderito in parte alle premure del Governo perchè questo danno fosse attenuato, adottando per questa interruzione quel provvedimento equo che aveva già adottato in occasione della interruzione della linea Roma-Sulmona.

PRESIDENTE. L'onorevole Brunialti ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

BRUNIALTI. Io conoscevo perfettamente il diritto delle Società di valersi degli articoli 121 e seguenti del capitolato annesso alle convenzioni; ma speravo anche che, a tutti i gravi danni che le provincie venete hanno subito in questi giorni per effetto delle inondazioni, non si aggiungesse, per le merci e per i passeggeri, quello di dover pagare tariffe maggiori. Ricordo che nelle stesse provincie, in occasione delle interruzioni verificatesi nelle piene del 1882 e del 1894, come in altre, e specialmente per la linea Roma-Napoli, quando la caduta di vari ponti sul Sacco costrinse merci e passeggeri ad avviarsi per la più lunga linea d'Avezzano, il Governo intervenne immediatamente ed obbligò la Società ad applicare, per il maggior percorso, la stessa tariffa vigente pel percorso consueto. La differenza sarà ridotta a poco, ma questa differenza si traduce tuttavia in un onere ingiusto per quelli che devono spedire le merci, si traduce in una spesa e in un incomodo anche maggiori per i passeggeri, in quanto che non solo si richiedono maggiori tariffe per tutte le classi, ma anche il pagamento della differenza per coloro che

hanno l'abbonamento chilometrico sulle ferrovie o che si servono di biglietti d'andata e ritorno, persino per l'Esposizione di Venezia. Il vantaggio che ha la Società dall'applicazione di questa tariffa differenziale proporzionata alla distanza è così piccolo che io credo che, se il Governo avesse fatto energicamente valere le ragioni che ha fatto valere altre volte, la Società si sarebbe accontentata delle tariffe del percorso ordinario, e non avrebbe aggiunto ai danni e agli inconvenienti che ha subito di questi giorni il commercio nelle provincie venete anche quello di dover sottostare a maggiori spese ferroviarie, come hanno giustamente deplorato la Camera di commercio di Venezia ed altre del Veneto. Io spero che il Governo, insistendo, potrà ottenere che sia mantenuta l'ordinaria tariffa, e gli raccomando vivamente di spiegare in questo senso l'azione più energica e pronta.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Riccio al presidente del Consiglio ministro dell'interno « per sapere quando intenda presentare l'annunziato disegno di legge sulla Quarta Sezione del Consiglio di Stato ».

Ha facoltà di rispondere a questa interrogazione l'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno.

MARSENGO-BASTIA, sottosegretario di Stato per l'interno. Il Governo è perfettamente convinto della necessità e della urgenza di una riforma legislativa che assicuri il sollecito e regolare andamento dei lavori della Quarta Sezione del Consiglio di Stato e tolga di mezzo i ritardi, che pur troppo sono gravissimi, nella risoluzione delle questioni che vengono portate dinanzi alla Sezione stessa, ritardi che avvengono non ostante lo zelo intelligente e l'intenso lavoro dei componenti quella Sezione. Gli studi sono bene avviati ed il relativo disegno di legge verrà presentato, compatibilmente però con la gravità dell'argomento e con le esigenze del lavoro parlamentare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare per dichiarare se sia soddisfatto l'onorevole Riccio.

RICCIO VINCENZO. Sono mediocrementemente soddisfatto della risposta dell'onorevole sottosegretario di Stato, perchè avrei voluto che mi avesse dato un'assicurazione un po' più precisa. Un progetto vi era al Senato, fu ritirato, perchè parve inadatto alle esigenze della giustizia amministrativa, come dico anche il sottosegretario di Stato. Mi dicono che la Quarta Sezione del Consiglio

di Stato ed il presidente di quel Consiglio abbiano già mandato le loro proposte. Io credo che ormai poco più resti da fare al ministro dell'interno.

Valga la mia parola come raccomandazione perchè al più presto possibile questa grave questione, la cui soluzione non dovrebbe ulteriormente ritardarsi, venga alla discussione della Camera con un formale disegno di legge. Del resto, ove ulteriori ritardi avvengano, presenterò un'interpellanza.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dagli onorevoli Celli e Compans diretta al ministro della guerra, « per conoscere se e quando presenterà un disegno di legge pel miglioramento delle condizioni morali ed economiche dei farmacisti militari ».

Ha facoltà di rispondere a questa interrogazione l'onorevole sottosegretario di Stato per la guerra.

SPINGARDI, *sottosegretario di Stato per la guerra*. Agli onorevoli Celli e Compans potrei limitarmi a rispondere un semplice sì. Difatti è intendimento del ministro della guerra di presentare assai prossimamente un disegno di legge sui farmacisti militari. E soggiungo che esso rispecchierà l'analogo progetto presentato già altra volta dal ministro Ottolenghi per quanto si riferisce all'istituzione dei farmacisti militari di complemento, istituzione intesa a provvedere al migliore funzionamento di questo importante servizio in guerra e ad ovviare in pace a qualche inconveniente che deriva dal fatto di dover affidare delicate funzioni di farmacista ad un personale militare (aiutanti di sanità) non interamente rispondente allo scopo per attitudini professionali.

Inoltre, in omaggio ad un voto espresso dal Senato allorchè ebbe ad esaminare ed approvare il disegno di legge Ottolenghi, questo nuovo progetto provvederà in equa misura al miglioramento delle condizioni di carriera dei farmacisti militari, condizioni ora veramente infelicissime.

Con questa semplice e precisa dichiarazione spero che l'onorevole Celli vorrà dichiararsi soddisfatto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Celli per dichiarare se sia soddisfatto.

CELLI. Sono, come disse l'amico Riccio, anch'io mediocrementemente soddisfatto. Perchè sarò interamente soddisfatto soltanto il giorno, che auguro prossimo, in cui il mi-

nistro della guerra presenterà il promesso disegno di legge.

PRESIDENTE. Così sono esaurite le interrogazioni.

Verificazione di poteri.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Verificazione di poteri: Elezioni contestate dei collegi di Catania I (eletto Auteri-Berretta) e di Ascoli Piceno (eletto Teodori).

GIRARDI, *presidente della Giunta per le elezioni*. Onorevole presidente, prego lei e la Camera di rimandare alla tornata del 27 corrente la discussione di queste due elezioni, perchè esse si connettono, per le questioni che involgono, con la elezione del collegio di Messina II che verrà nell'ordine del giorno di quella tornata e quindi potrà farsi una sola discussione sopra un'unica questione.

PRESIDENTE. L'onorevole presidente per la Giunta delle elezioni propone che la discussione di queste due elezioni contestate sia rimandata a sabato 27 corrente.

ROMUSSI. Onorevole presidente, desidererei conoscere il motivo di questa proposta.

PRESIDENTE. Onorevole Romussi, il presidente della Giunta lo ha spiegato. Ha detto che le due elezioni da discutere riguardano una stessa questione che è inclusa anche nella elezione contestata del collegio di Messina II. Si tratta della questione relativa alla eleggibilità dei deputati provinciali: l'applicazione pura e semplice di un disposto di legge chiarissimo.

Ora siccome un'altra elezione contestata, quella del Collegio di Messina II, dà luogo alla medesima questione, e sono sorte, come già altra volta, discussioni relativamente all'applicabilità di questo principio, l'onorevole presidente della Giunta per le elezioni propone di rimettere a sabato la discussione delle due elezioni contestate che sono oggi nell'ordine del giorno, perchè sabato potrà venire in discussione anche la elezione contestata del collegio di Messina II.

Questa è la ragione, onorevole Romussi.

ROMUSSI. La ringrazio, onorevole presidente, della spiegazione.

PRESIDENTE. Dunque, se non vi sono osservazioni in contrario, s'intende approvata la proposta di rimandare a sabato 27 corrente la discussione delle elezioni contestate che sono nell'ordine del giorno d'oggi.

(E approvata).

Presentazione di una relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Costa-Zenoglio a venire alla tribuna per presentare una relazione.

COSTA-ZENOGLIO. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: Impianto di una nuova comunicazione telegrafica fra Genova e Chiasso per Francoforte-Sul Meno.

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Seguito e fine della discussione del bilancio dell'istruzione pubblica.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1905-906 ».

Come la Camera ricorda, furono ieri approvati tutti i capitoli. Non rimane dunque che di dar lettura del riassunto e di procedere all'approvazione dei due articoli del disegno di legge.

RIASSUNTO PER CATEGORIE. — Categoria prima. *Spese effettive* — (Parte ordinaria e straordinaria), lire 63,403,654. 29.

Categoria quarta. *Partite di giro*, lire 1,395,184. 89.

Totale generale, lire 64,798,839. 18.

(È approvato).

Passeremo alla discussione degli articoli.

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1905-906, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

(È approvato).

Art. 2.

Per quanto concerne il capitolo n. 199 « Concorso dello Stato nella spesa che i comuni sostengono per gli stipendi dei maestri elementari (leggi 11 aprile 1886, numero 3798, ed 8 luglio 1904, n. 407) » potranno imputarsi sul complessivo fondo dei residui disponibili al 30 giugno 1905 e dell'assegnazione di competenza dell'esercizio finanziario 1905-906, tanto le spese relative a questo esercizio, quanto quelle altre

per le quali in precedenza si fossero iniziati atti o si fosse preso impegno, senza distinzione dell'esercizio cui le spese stesse si riferiscono.

(È approvato).

Sebbene non siano presenti nè il relatore nè il ministro, tuttavia, per una questione di coordinamento, credo che la Camera possa fare anche senza la loro presenza (*Entra nell'aula il sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica onorevole Rossi*).

La Camera ieri ha acconsentito che si aggiungessero al capitolo 32: Stipendi al personale - Spese obbligatorie, ecc. le parole: *giusta la tabella n. 2*. Ma poichè non esiste una tabella n. 2, e invece vi è un allegato n. 2 che porterebbe la tabella, propongo che si sostituiscano nel capitolo 32 le parole: *giusta la tabella allegata*.

Se non vi sono osservazioni in contrario, si intende approvata questa rettifica.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta di domani.

Discussione del disegno di legge: Aumento di cinquecento vicecancellieri di pretura.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Discussione del disegno di legge: « Aumento di 500 posti nel ruolo organico dei vicecancellieri di pretura e gradi equiparati ».

Prego l'onorevole segretario di dar lettura del disegno di legge.

CIRMEI, segretario, legge. (*V. stampato n. 106-A*).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Siccome non è presente il relatore di questo disegno di legge al quale si propongono modificazioni sostanziali, chiedo all'onorevole ministro se non creda opportuno di rimandarne la discussione a domani.

FINOCCHIARO-APRILE, ministro di grazia e giustizia. Io sono agli ordini della Camera.

(*Entra nell'aula il deputato Berenini, relatore*).

PRESIDENTE. L'onorevole ministro di grazia e giustizia ha facoltà di parlare.

FINOCCHIARO-APRILE, ministro di grazia e giustizia. Prima che incominci la discussione, ho il dovere di annunziare che questo disegno di legge sul quale

ha già riferito la Commissione parlamentare, è parzialmente modificato. Mi fu premura pertanto, di informare la Camera di queste modificazioni, che sono molto semplici.

L'articolo 1° rimane tal quale è stato formulato, meno l'ultima parte che diventa poi l'articolo 3.

L'articolo 2, tranne l'ultima parte, riprodotta poi nell'articolo 4, resta così come è, con la sola variante che la legge entrerà in attuazione non più tardi del primo gennaio 1906, anzichè del 1° luglio prossimo. In conseguenza di questi emendamenti vengono aggiunti i seguenti due articoli:

« Art. 3. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nei precedenti articoli 1 e 2 è iscritta la somma di lire 150 mila in aumento di quella segnata nel capitolo 25 dello stato di previsione della spesa del bilancio di grazia e giustizia per l'esercizio 1905-906; e la somma di lire 300 mila in aumento ai capitoli corrispondenti degli esercizi successivi ».

« Art. 4. Il Governo del Re è autorizzato a dare le disposizioni transitorie e tutte le altre necessarie per l'attuazione della presente legge ».

Queste modificazioni sono state da me e dal mio collega del tesoro concordate e ad esse ha dato il suo consentimento la Commissione parlamentare, della quale è relatore l'onorevole collega Berenini. Ho voluto, sin dal principio, indicarle alla Camera onde nella discussione ne sia tenuto conto, considerandosi che, meno per la data di esecuzione della legge, esse sono tutte di forma e non di sostanza.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavagnari.

CAVAGNARI. Io ho chiesto di parlare per domandare che questa discussione venga differita, sia pure per breve tempo, perchè possiamo aver tempo di esaminare le modificazioni ora annunziate. Domando intanto che questi emendamenti siano prima stampati e distribuiti.

Voci. No! No!

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

BERENINI, *relatore*. Debbo dichiarare che la Commissione, che non ha potuto in questo momento raccogliersi, per bocca mia comunica al Governo il suo consentimento coatto alle modificazioni testè annunziate dall'onorevole ministro guardasigilli. La Camera sa come questo disegno di legge venga

in seguito ad un voto solenne della Camera del 12 maggio dello scorso anno, col quale, tra molte altre cose, si indicava al Governo, come minimo desiderato, questo che ora è raccolto nella legge presentata dai ministri Ronchetti e Luzzatti.

L'attuazione della legge avrebbe dovuto aver luogo col 1° luglio al più tardi, ma necessità di ordine finanziario hanno determinato il Governo a limitare per l'esercizio prossimo la spesa a 150,000 lire.

Però è duopo riconoscere come in questa faccenda un po' di colpa l'abbia anche il relatore della Commissione, avendo esso rilevato come la parte finanziaria del disegno di legge fosse difficilmente attuabile.

Si trattava di togliere 300,000 lire dal capitolo delle spese generali di giustizia per aumentarne il capitolo speciale dei cancellieri. Io dovetti notare, seguendo il voto della Commissione e degli Uffici, che quel capitolo avrebbe invece dovuto essere aumentato, perchè troppo scarsamente dotato, e che non era possibile falciarlo nemmeno di una lira.

Si presentò quindi la necessità di provvedere diversamente e il Governo ricorse all'espedito di far decorrere il termine per le promozioni dei 500 eleggibili sei mesi più tardi del tempo prima stabilito.

So perfettamente come male sarà accolta la notizia da chi da lungo tempo attende, ma so però anche che gli alunni eleggibili, che hanno dato finora prova di tanta abnegazione, vorranno averne ancora oggi che la legge finalmente assicuri loro il miglioramento da tanto tempo desiderato. Credo altresì, ed è soprattutto per questo che ho domandato di parlare, che tanto meno amara parrà la modificazione agli alunni eleggibili quando sapranno che il ministro accetta ancora una volta il voto solenne della Camera del 12 maggio per il quale non solo di questo si voleva che il Governo immediatamente si occupasse ma di altro e più, vale a dire della riforma dell'organico degli impiegati di cancelleria; perchè è soltanto da quella riforma che un vero, radicale, durevole, sensibile miglioramento questa classe di funzionari potrà ricevere. Mi auguro pertanto che l'onorevole guardasigilli voglia confermare le promesse dell'onorevole Ronchetti, il quale giunse perfino ad affermare che non sarebbe più tornato su quel banco, per discutere un'altra volta il suo bilancio, senza aver posto mano a questa riforma radicale dell'organico.

PRESIDENTE. Onorevole Cavagnari, la modificazione che viene proposta, ridotta ai minimi termini, consiste in questo, che, mentre prima si inscrivevano nel bilancio 1905-906 300 mila lire, togliendole, se non erro, dalle spese di giustizia, vi si inscriverebbero invece soltanto 150 mila lire per il semestre dal 1° gennaio al 30 giugno 1906 e le trecentomila annue comincierebbero ad iscriversi soltanto nel bilancio successivo senza diminuzione del capitolo riflettente le spese di giustizia.

CAVAGNARI. Onorevole presidente, io non ho inteso di sollevare una questione di merito, ma solamente una questione di procedura. Non insisto nella sospensiva, ma torno ad affermare che la procedura non è corretta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Rosadi.

ROSADI. L'onorevole presidente ha posto nei veri termini la portata della questione, che è stata annunciata dall'onorevole guardasigilli, ma chiunque, tanto per osservare la procedura, chiedesse cosa diversa, non farebbe che il danno di quegli impiegati che, come giustamente rilevava l'onorevole relatore, risentono già un pregiudizio dalla protrazione di un semestre nella applicazione di questa legge. Per chi sappia leggere tra le linee di una modificazione come quella presentata dall'onorevole ministro sarà facile intendere che precisamente la necessità di bilancio e la mancanza di fondi è la ragione che giustifica la modificazione portata.

In conclusione non si tratta che di differire l'attuazione della legge dal 1° luglio 1905 al 1° gennaio 1906. Quindi chi voglia tutelare gli interessi della classe, a beneficio della quale sono state fatte tante promesse dal Parlamento e dal Governo, non deve che votare oggi il disegno di legge con le modificazioni che sono state presentate.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Parli pure.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia.* Debbo una parola di ringraziamento all'onorevole Cavagnari per non avere insistito nella proposta di differimento, che, come la Camera intende, avrebbe avuto un effetto morale disastroso.

Questo disegno di legge viene dopo lunghi ritardi, causati da circostanze indipendenti dalla volontà dei miei predecessori.

Con esso è soddisfatto un impegno del Governo e della Camera, perchè si dà esecuzione ad un voto col quale fu affermata la necessità di risolvere, in armonia alle condizioni generali della finanza dello Stato, la importante questione del personale addetto alle nostre cancellerie. Come ho già detto, gli emendamenti proposti non consistono che nel rimando di sei mesi dell'attuazione della legge, ciò che è derivato dal fatto che nel disegno di legge originario si prevedeva di poter coprire la maggiore spesa con una corrispondente diminuzione nel capitolo delle spese di giustizia. La Camera sa che nel bilancio preventivo del prossimo esercizio è stato d'uopo inscrivere sul capitolo relativo alle spese di giustizia un aumento in ragione del consuntivo, purtroppo sorpassante le previsioni degli anni precedenti. L'aumento sarebbe stato quindi ridotto al disotto del necessario per l'esercizio 1905-1906 se avessero dovuto da esso detrarsi le somme richieste per attuare la legge che si discute.

Fu quindi indispensabile prevedere l'intera spesa a carico del tesoro dello Stato; e considerazioni di ordine finanziario imposero il breve ritardo di sei mesi che abbiamo proposto, ciò che si riduce in un piccolo danno per coloro che sono dalla legge beneficiati, compensato, però, dal fatto compiuto della approvazione della legge che apporta loro quel miglioramento che lungamente hanno aspettato.

Io mi auguro, anzi confido, che la Camera vorrà senz'altro approvare il disegno di legge. Ed assicuro l'onorevole relatore e la Camera che il Governo non mancherà di studiare colle migliori disposizioni tutto quanto può riguardare la condizione di questa classe di funzionari che presta servizi così delicati all'amministrazione della giustizia.

CAVAGNARI. Onorevole Presidente; domando di parlare per una dichiarazione.

PRESIDENTE. Ma lasci andare, onorevole Cavagnari.

CAVAGNARI. Mi limito a dichiarare che sono favorevole al disegno di legge e che intendevo di chiedere semplicemente un differimento di ventiquattrore per non creare un precedente pericoloso, quello cioè di discutere emendamenti presentati all'improvviso.

PRESIDENTE. Io per il primo avevo domandato al ministro se non credeva conveniente di rimandare a domani questa di-

scussione per dar tempo di distribuire stampati a tutti i deputati gli emendamenti.

Gelosissimo dei diritti di tutti i deputati, io non permetterei queste improvvisazioni (alle quali mi sono sempre opposto per il buon andamento legislativo), ma noi ci troviamo di fronte a modificazioni che non alterano la sostanza della legge ed in presenza di persone, le quali attendono da tempo il mantenimento di ripetute promesse e che si allarmerebbero anche di un breve differimento; quindi possiamo proseguire tanto più che ora si è presa l'abitudine di mandare memorie, proteste, commissioni a tutti i deputati, creando loro una situazione imbarazzante.

Per queste considerazioni sono d'avviso, per questa volta di andare avanti.

Voci. Sì, sì!

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cimorelli.

CIMORELLI. Sarò brevissimo. Io mi ero iscritto su questo disegno di legge tanto per provocare dall'onorevole ministro e dal relatore della Commissione quelle dichiarazioni che essi hanno già fatto.

Un voce all'estrema sinistra. E allora?

CIMORELLI. Ma desidero siano meglio determinate, onorevole Cabrini.

Prima di tutto comincio col rivolgere una parola di plauso all'onorevole ministro, perchè si era temuto che questo disegno di legge sarebbe stato ritirato, ed invece egli lo ha mantenuto ed ha chiesto che fosse discusso anche prima del bilancio. E la preoccupazione non era affatto infondata, perchè nell'ultima parte dell'articolo 1 dello stesso disegno di legge era stabilito che i fondi necessari per la sua attuazione dovevano scaturire da diminuzione analoga sul capitolo del bilancio concernente le spese di giustizia, mentre si sa, pur troppo, che queste crescono ogni anno ed hanno bisogno di sempre nuovi stanziamenti.

Il ministro presente ha visto questa impossibilità ed ha ottenuto dal ministro del tesoro un'altra concessione, in maniera che la spesa che importerà l'aumento di 500 vice-cancellieri non peserà sul capitolo delle spese di giustizia. E quindi io sono lieto che si discuta oggi questo disegno di legge, perchè l'agitazione, che già era cominciata gravissima solamente per il sospetto, per la minaccia che questo disegno di legge non si discutesse, si sarebbe allargata e diffusa per tutta l'Italia anche in modo più allarmante; ed a ragione, perchè i poveri alunni di cancelleria aspettano da tanto tempo un miglioramento e le loro condizioni sono così

miserabili che non sarebbe tollerabile un ulteriore indugio.

Basta dire che si fa l'alunno di cancelleria per dodici o quindici anni. È una cosa insopportabile fare l'alunno di cancelleria per un periodo di tempo che quasi quasi assorbe il miglior vigore della vita.

Anch'io mi oppongo a qualunque rinvio; desidero che oggi si discuta questo disegno di legge e domando nel contempo maggiori spiegazioni.

L'onorevole ministro, mentre ha dichiarato alla Camera che questo disegno di legge avrà la sua pratica esecuzione dal primo gennaio prossimo, mi pare non sia stato molto determinato e preciso circa i propositi suoi, riguardo al miglioramento della carriera dei cancellieri.

Nella relazione che precede il disegno di legge, l'onorevole Ronchetti dichiarava nettamente quali erano i suoi propositi. Egli non lo diceva così in modo vago e indeterminato come ha fatto oggi l'onorevole guardasigilli; ma dichiarava esplicitamente che intendeva di modificare il modo di reclutamento di questi funzionari.

Egli annunciava che bisognava elevarne la dignità, richiedendo maggiori titoli per la loro ammissione, e diceva di volere accelerate le loro promozioni.

E sul proposito mi piace di esprimere un desiderio.

Colla legge del 1903, fu stabilito come queste promozioni debbano verificarsi. Intanto si è visto nella pratica che il far dipendere le promozioni dai punti ottenuti ogni anno dai Comitati regionali non sia ben fatto; ed i funzionari di cancelleria chiedono già una modificazione di questa legge del 1903, in modo che non si parli più di 50, di 70, di 75 punti, come si trattasse di una scolaresca.

Questo modo di valutare il loro merito non è bene accetto alla classe di questi funzionari. Essi desiderano che si stabiliscano quei medesimi criteri che si adoperano per la magistratura; che si stabilisca che vi siano dei funzionari i quali non possano mai esser promossi, e siano dichiarati impromovibili; e si stabilisca poi una classe di funzionari che debbano esser promossi per sola anzianità, ed una classe di quelli che debbano esser promossi per merito distinto, a scelta.

E si vorrebbe anche che il ministro non fosse legato nelle promozioni anche di costoro dall'ordine di precedenza nella graduatoria, com'è attualmente per la legge

del 1903; da che proviene che non vi sia più spirito di emulazione e di sacrificio. Una volta che si è conseguito il diritto di essere ascritti alla categoria di merito, non vi è più spinta a distinguersi ed emergere sempre più tra questi funzionari, perchè il ministro deve seguire l'ordine di precedenza, come risulta dalla graduatoria. Io ritengo invece che il ministro debba essere più libero nelle promozioni anche fra coloro che sono iscritti nello elenco di merito accordandole a chi renda maggiori e più segnalati servizi all'Amministrazione.

Ma un altro pericolo desidero che sia eliminato dalle dichiarazioni che prego il ministro di fare alla Camera. Da qualche tempo, si è sparso un grave allarme nella classe dei funzionari di segreteria e di cancelleria: quello, cioè, che, se mai entrasse in porto la legge sulle sezioni di pretura, ne verrebbe un danno enorme alla classe dei cancellieri, perchè sarebbero ridotti i posti di cancelliere di pretura. Ora i funzionari di segreteria e di cancelleria domandano che non avvenga nei ruoli questa diminuzione che sarebbe per loro di grave jattura.

Io già stento a credere che la legge delle sezioni di pretura possa entrare in porto: perchè credo fosse presentata solamente *pro forma*; e credo che neanche il Governo d'allora pensasse a portare in discussione alla Camera quel disegno di legge.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia*. Ma non è il pensiero del Governo d'ora.

CIMORELLI. Tanto meglio; prendo atto di questa dichiarazione. Ma temo sempre che quella legge assai difficilmente possa entrare in porto.

È ben difficile che disegni di iniziativa parlamentare diventino legge, quando il Governo non voglia; ma è anche vero che non sempre gli stessi disegni di legge governativi arrivino in porto.

Un esempio recente ci viene offerto dalla stessa famosa riforma giudiziaria a cui pareva che il Governo tenesse tanto, e che oggimai è morta e seppellita, tanto che nessuno ne parla più.

GRIPPO. La Commissione ne fece una cosa affatto diversa; e il Governo naturalmente l'ha lasciata lì.

CIMORELLI. Ora io dico che, se anche si dovesse addivenire alla discussione della legge sulle sezioni di pretura, ciò che peraltro a me personalmente farebbe piacere (avendo interesse che ad una sede di pre-

tura, soppressa nel mio collegio, fosse per lo meno accordata l'istituzione di una sezione di pretura); bisognerebbe fare in modo, che nessun danno ne venisse alla classe dei cancellieri: perchè le condizioni di questa classe sono così deplorabili, che nessuno potrebbe pensare a peggiorarle ancora. Infatti, nella carriera di questi cancellieri, non c'è proporzione alcuna fra i posti inferiori e i gradi più alti; in un personale assai numeroso, oltre 4 mila, la massima parte è costituita dai gradi più bassi e scarsissimi sono i posti meglio retribuiti.

E senza dubbio, dalla legge sulle sezioni di pretura, come essa fu presentata, un nuovo enorme danno verrebbe alla classe dei cancellieri: perchè il numero dei cancellieri di pretura sarebbe ridotto di tanti posti, per quante fossero le preture assoggettate alla trasformazione. Di questo, appunto, si sono allarmati i funzionari di cancelleria e di segreteria; allarmati tanto, che hanno costituito associazioni, hanno mandato esposti a tutti noi, ed hanno tenuto dei comizi, per invocare il nostro aiuto a loro favore. Occorre quindi che dal ministro guardasigilli sia detta una franca parola che elimini le giuste apprensioni di così benemerita classe di funzionari e renda ad essa la calma necessaria. Perciò mi affido che, determinando meglio le dichiarazioni che, or sono pochi istanti, l'onorevole ministro ha fatto alla Camera, voglia diradare tutti questi dubbi che tormentano la classe dei cancellieri e dei segretari, assicurando che il Governo sia risoluto nel voler migliorare la carriera di funzionari che rendono effettivamente grandi ed utili servizi all'amministrazione della giustizia. (*Bene!*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Riccio Vincenzo.

RICCIO VINCENZO. Poche parole, perchè il progetto di legge non implica grandi questioni ed è da tutti voluto.

Io ho domandato di parlare perchè mi sembra che vi sia un po' di disuguaglianza tra le dichiarazioni dell'onorevole ministro e quelle dell'onorevole relatore.

Il relatore dice che la proroga della decorrenza, per il passaggio dei 500 alunni, dal 1° luglio 1905 al primo gennaio 1906, riesce un po' ostica, ma che non di meno bisogna accettarla per le necessità del bilancio, ed in questo siamo tutti d'accordo.

Tutti abbiamo perciò ugualmente il dovere, per l'affetto che abbiamo alla classe, per il dover nostro di deputati, di calmare la piccola agitazione che può sorgere per

questo fatto, riconoscendo, e facendo comprendere, che non si poteva far diversamente di così. E veramente se la legge fosse andata in vigore col primo gennaio 1905 gravi difficoltà ne sarebbero derivate, perchè non si sarebbe saputo dove trovare i mezzi per attuarla.

Io so anzi che perciò il tesoro faceva grandi difficoltà alla ripresentazione della legge e noi dobbiamo rendere grazie al guardasigilli, perchè, con la insistenza sua, è riuscito ad ottenere in una forma chiara e precisa l'assegnazione dei fondi necessari ad attuare questo disegno di legge. Meglio cominciare dal 1906 con sincerità di bilancio, che cominciare col 1905, senza sapere dove prendere i mezzi necessari. Il progetto precedente voleva che i fondi fossero ricavati dalle spese di giustizia, per le quali invece lo stanziamento è insufficiente. La proposta rivelava mancanza di sincerità, ed avrebbe condotto, in fine di esercizio, ad una delle solite note di variazioni sistema deplorabile e pieno di inconvenienti. È sempre meglio seguire una via leale e franca.

Soltanto l'onorevole relatore diceva che, a compenso di questo ritardo di un semestre, vada alla benemerita classe dei cancellieri la parola del guardasigilli che presto egli porrà mano ad altre riforme intorno all'organico. Ma il *presto* dell'onorevole relatore è stato un po' smorzato nelle parole del ministro. Ora io gradirei che il Governo dicesse chiaramente il suo pensiero circa la intenzione sua di fare qualche cosa per modificare l'organico di cui si parla.

E badi l'onorevole guardasigilli che tale domanda parte da chi, come me, comprende le difficoltà del bilancio e non chiede affidamenti ad immediata scadenza e neanche a scadenza fissa, che costituiscono sempre impegni un po' impacciati per il Governo, ma vorrebbe dichiarazioni un po' meno vaghe da parte del Governo, le quali rappresentino qualche cosa di più preciso e determinato che non sia nelle parole pronunziate dal ministro.

Un po' di più di quello che l'onorevole guardasigilli ha detto finora è nel desiderio nostro, ed io sono sicuro che il ministro chiarirà meglio il suo pensiero e farà più precise dichiarazioni. Ed è necessario che sia così, perchè, quando si considerino le condizioni in cui si trova l'organico, dopo la legge del 1903, alla quale abbiamo lavorato un po' tutti, si vede come il Parlamento abbia fatto, con quella legge, dei sacrifici per la classe

dei cancellieri. Ma si vede come li abbia fatti incompleti, con la convinzione che essi costituivano il primo passo su di una via sulla quale altri passi dovevano darsi. Noi infatti con la legge del 1903 abbiamo mantenuto l'organico precedente; abbiamo soltanto aumentato gli stipendi che si riferivano a quell'organico, ma, sia durante la discussione di quella legge, e prima, e dopo, abbiamo riconosciuto che quell'organico aveva un vizio originale, aveva cioè una base troppo grossa ed un vertice troppo piccolo. Quando si consideri che, per effetto della legge del 1903, su cento funzionari il 93.56 ha un stipendio inferiore a lire 3,000, ed il 5.46 per cento ha stipendio dalle 3,000 alle 4,000 lire, si vede come la carriera di questi funzionari sia lenta, faticosa, come nessun'altra carriera in Italia, sicchè dopo 25 o 30 anni di servizio, essi non possono nemmeno arrivare a 3,000 lire di stipendio che costituisce per molti di loro una meta irraggiungibile.

Quindi è necessario che qualche cosa si faccia, e ciò non è riconosciuto solamente da noi, amici della classe e disposti a favorirla, ma venne più volte riconosciuto e proclamato anche dal Senato, il quale si acconciò alla legge del 1903, con la promessa, che allora venne fatta, che, in occasione delle modificazioni che sarebbero venute col riordinamento giudiziario, si sarebbe provveduto anche all'organico della classe dei cancellieri.

Il riordinamento giudiziario non ebbe luogo; cerchiamo di fare qualche cosa per i cancellieri, tanto più che, come osservava l'onorevole Cimorelli, esiste anche il pericolo della legge sulle sezioni di pretura, la quale peggiorerà, se attuata, le condizioni attuali della carriera dei cancellieri.

Io spero che l'onorevole guardasigilli vorrà dire qualche parola a questo proposito, e passo a dargli un'altra preghiera, ed è che egli non presti ascolto all'onorevole Cimorelli, quando gli viene domandando riforme alla legge del 1903 circa le garanzie con cui si fanno le promozioni nel personale delle cancellerie, perchè quella legge è stata fatta appunto per dare delle garanzie alla classe dei cancellieri...

CIMORELLI. Ma ha fatto cattiva prova. RICCIO. ...per sottrarla alle preferenze ed agli arbitri del potere esecutivo, perchè le promozioni avvengano per mezzo dei punti di merito stabiliti per i singoli gradi e per le prove che i cancellieri danno, passo per passo, nella loro carriera.

E quella legge fissa che i punti di merito siano stabiliti da una Commissione nella quale sono i rappresentanti degli stessi cancellieri.

Sono state date queste garanzie per sottrarre i cancellieri agli arbitrii, e non sarebbe opportuno ora ridare nuovamente al potere esecutivo facoltà discreitive larghe sulla carriera di questo personale; le quali facoltà potrebbero diventare qualche volta arbitrarie, tanto più che le disposizioni della legge 1903 sono state introdotte per effetto di una esperienza dura di molti e molti anni, nei quali spesso i cancellieri si vedevano sorpassati, nella loro lenta e difficile carriera, da preferiti qualche volta a torto, per gravi ingiustizie, per promozioni ispirate ad un merito molto dubbio, a ragioni spesso non confessabili.

L'onorevole guardasigilli lasci dunque che la carriera cammini così come è stata stabilita, e non si lasci tentare dagli allettamenti di eccessivi poteri, perchè affidati questi ad un uomo equo, come è veramente l'onorevole Finocchiaro-Aprile, non potrebbero certamente produrre abusi, ma in mano ad altri potrebbero dar luogo ad inconvenienti, a cui la legge del 1903 ha cercato appunto di porre rimedio. Ecco le due preghiere che io rivolgo all'onorevole ministro guardasigilli.

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti, ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia*. Dirò brevi parole in risposta alle osservazioni degli onorevoli Cimorelli e Riccio.

Non nego che la legge del 1903 possa meritare uno studio sull'opportunità di migliorarla; debbo però dichiarare che la riforma di questa legge non può spingersi sino a trasformarne il criterio fondamentale.

L'esperienza ha reso nell'animo mio sempre più profondo il convincimento che, salvo altissimi uffici, nei quali la scelta, basata sulle attitudini e sulla fiducia, è una necessità, bisogna nel maggior numero dei casi deferire alle proposte dei corpi consultivi, che vagliando i titoli di ciascuno degli aspiranti rimuovono ogni dubbio o sospetto di predilezione e di favoritismo.

Io non escludo, quindi, che si possa esaminare se, nell'attuazione della legge del 1903, si siano verificati inconvenienti; ma ripeto che non posso ammettere la trasformazione sostanziale dei concetti della legge mede-

sima, i quali rispondono ad alti principi di equità e di giustizia.

A me sembrava di avere già affermato i miei intendimenti in ordine al personale delle cancellerie; ma, poichè gli onorevoli Cimorelli e Riccio chiedono manifestazioni più esplicite, non mi rifiuto di darle, in omaggio al loro desiderio e per tranquillizzare gli interessati.

Io credo che sia urgente lo studio degli organici per apportarvi delle modificazioni. Questa legge evidentemente deve essere considerata come un punto di partenza, perchè la attuazione di essa renderà indispensabili altri provvedimenti. Non solo quindi per convinzione mia, ma pel fatto dell'approvazione della presente legge, io mi occuperò con premura del grave argomento, riservandomi di presentare le opportune proposte al Parlamento, dopo aver preso i debiti accordi con i miei colleghi e specialmente col ministro del tesoro.

L'onorevole Cimorelli ha detto che il personale delle cancellerie nutre vive preoccupazioni, ed ha accennato alla legge sulle sezioni di pretura. Spiego qui un'interruzione che mi sono permesso di fare all'onorevole Cimorelli, confermando che, avendo mantenuto ed accettato il disegno di legge del mio predecessore per l'istituzione delle sezioni di pretura, mi propongo di chiederne alla Camera la discussione. Sono ben certo che l'attuazione di quella futura legge, dissiperà i timori ingiustificati che sono stati espressi, giacchè i funzionari delle cancellerie, secondo il concetto mio e della Commissione, di cui è autorevole relatore l'onorevole Villa, non ne avranno alcun danno.

Del resto, la Camera dovrà discutere il progetto, e, se occorreranno emendamenti dritti a questo scopo, non mi opporrò certamente perchè, tenuto fermo il concetto fondamentale della legge, siano accolti nell'interesse dei funzionari che al servizio delle sezioni di pretura dovranno prestare l'opera loro.

Date queste spiegazioni, che spero saranno ritenute dagli onorevoli Cimorelli e Riccio soddisfacenti, confido che la Camera vorrà, senz'altro indugio, passare all'approvazione del presente disegno di legge, che, come è stato detto più volte, non è che il mantenimento di una antica promessa. (*Bravo!* — *Vive approvazioni*).

PRESIDENTE. Riservando la facoltà di

all'onorevole relatore, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ora ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

BERENINI, *relatore*. Non ho nulla da aggiungere come relatore: perchè la discussione non è stata fatta intorno alla legge. Debbo però essere lieto che l'amico Riccio e l'amico Cimorelli abbiano provocato dall'onorevole ministro guardasigilli ampie e categoriche dichiarazioni circa l'urgenza di risolvere il problema fondamentale quello che concerne il miglioramento degli impiegati di cancelleria. Ed io non faccio altro che prendere atto ora, come ne presi atto quando quelle stesse parole furono pronunciate dall'onorevole Ronchetti, delle parole dette dall'onorevole ministro Finocchiaro-Aprile nella fiducia che ben presto la Camera abbia ad occuparsi delle riforme che egli ha ora detto urgenti e necessarie, e ad approvarle.

PRESIDENTE. Procederemo allora alla discussione degli articoli, così come sono nel testo concordato tra Ministero e Commissione:

Art. 1.

« Sono creati n. 500 posti nel ruolo dei vice cancellieri di pretura e gradi equiparati.

« Sono soppressi n. 500 posti nel ruolo degli alunni retribuiti delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

« Il ruolo medesimo è ripartito in due classi, ciascuna di 500 alunni, con la retribuzione rispettiva di annue lire 1,080 e di annue lire 720 ».

(È approvato).

Art. 2.

« La disposizione contenuta nell'articolo precedente entrerà in attuazione non più tardi del giorno 1° gennaio 1906.

« Con regi decreti sarà provveduto alla ripartizione dei posti di nuova creazione fra i diversi uffici che sono compresi nel ruolo dei vice cancellieri di pretura e gradi equiparati.

« Gli alunni retribuiti con annue lire 960 che non entreranno nella classeretriputa con annue lire 1,080, conserveranno l'attuale retribuzione, lasciandosi vacanti altrettanti posti nella classe retribuita con annue lire 720 ».

(È approvato).

Art. 3.

« Per l'attuazione delle disposizioni contenute nei precedenti articoli 1° e 2° è iscritta la somma di lire 150,000 in aumento di quella assegnata al capitolo 25 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio 1905-906 e la somma di lire 300,000 in aumento ai capitoli corrispondenti degli esercizi successivi ».

(È approvato).

Art. 4.

« Il Governo del Re è autorizzato a dare le disposizioni transitorie e tutte le altre necessarie per l'attuazione della presente legge ».

(È approvato).

Su questo disegno di legge, onorevole ministro, crede che la votazione a scrutinio segreto si debba far subito, o domani?

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro guardasigilli*. Come vuole; ma credo che sia meglio domani.

PRESIDENTE. Allora questo disegno di legge verrà votato, a scrutinio segreto, nella seduta di domani.

Discussione sul disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia, per l'esercizio finanziario 1905-906.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia, per l'esercizio finanziario 1905-906.

Si dia lettura del disegno di legge.

* CIRMENI, *segretario, legge*. (Vedi *Stampato* n. 27-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Rovasenda.

ROVASENDA. Onorevoli colleghi! L'abbandono della grande riforma giudiziaria, che era stata ideata da Giuseppe Zanardelli, alla cui memoria mando un reverente saluto di profondo rimpianto, prova come di rado arrivino in porto le riforme radicali e complesse che sconvolgono di un tratto tutto un ordinamento, e come avveduti siano i legislatori inglesi che procedono gradatamente, a passi misurati, nelle trasformazioni e modificazioni delle leggi esistenti.

L'onorevole Ronchetti, attenendosi al sistema inglese, propose man mano delle parziali riforme all'ordinamento giudiziario e l'ultimo suo disegno di legge sta ancora avanti alla Camera.

Se non sono indiscreto, e d'altronde è la prima domanda che faccio, desidererei sapere dall'onorevole ministro se intenda, o no, di mantenerlo integralmente. Del resto, a parte il mantenimento o l'abbandono di quel disegno di legge, mentre trovo forse eccessive le disposizioni che nell'articolo 3 si dispongono, relative alle incompatibilità nella stessa giurisdizione dei magistrati tra loro e con procuratori ed avvocati per ragioni di parentela od affinità fino al terzo grado, ritengo invece si dovrebbe introdurre nell'articolo 14 dell'attuale ordinamento giudiziario una disposizione la quale proibisse ai funzionari dell'ordine giudiziario di accettare cariche elettive, quali quelle di consigliere comunale e provinciale, quanto meno nell'ambito della circoscrizione alla quale appartengono per ragione del loro ufficio.

Esistono, mi si dirà, in proposito, circolari del defunto ministro Costa; ma sappiamo benissimo come le circolari non siano leggi; ed i ministri che si succedettero le fecero applicare o le tennero in non cale, a seconda dei loro criteri individuali.

Mi permetto di ricordare che, in occasione di una discussione vivace, molto vivace, che ebbe luogo qui alla Camera, pochi anni or sono, ed alla quale io pure presi parte, relativa al trasloco da Napoli a Torino di un alto magistrato, il quale aveva deposto come testimonia in un celebre dibattimento ed era stato precedentemente impigliato in lotte elettorali, il ministro di allora, l'onorevole Gianturco che ho il piacere di veder qui presente, aveva favorevolmente accolto l'invito mio di proporre al Parlamento la disposizione legislativa che anche oggi invoco dall'onorevole Finocchiaro-Aprile.

Conosco funzionari appartenenti all'ordine giudiziario, che sono consiglieri comunali in più comuni della loro circoscrizione; e, ripeto oggi ciò che dicevo, nella discussione alla quale testè mi sono riferito, all'onorevole Gianturco: i magistrati sono chiamati a dirimere tutte le contestazioni, a decidere in cause elettorali, e bisogna che essi rimangano estranei ad ambienti da cui, sia pure per erronea opinione, possono scaturire ingerenze ed attriti in urto con quella serenità e quella indipendenza che debbono

essere la forza della magistratura che desidero insospettata ed insospettabile. Per la stessa ragione, onorevole ministro, richiamo la sua attenzione sui vicepretori onorari...

AGUGLIA. Gran piaga!

ROVASENDA. ... sui vicepretori onorari che, dico subito il mio pensiero, vorrei addirittura eliminati... (*Benissimo!*) in quanto che, (*Interruzione*) in quanto che, per le altre loro mansioni, non possono esercitare con la dovuta diligenza e imparzialità e col dovuto prestigio, le alte funzioni cui sono chiamati. E lo stesso onorevole Gianturco, nella tornata del 6 dicembre 1900, ammetteva di aver dovuto rivolgere una circolare ai procuratori generali del Regno, per invitarli ad escludere dalle proposte per le nomine a vicepretore tutti coloro che prendevano troppo viva parte alle lotte politiche o amministrative, riconoscendo in tal modo, implicitamente, che non ne potevano ardare completamente immuni neanche quelli che poi si nominavano.

Mi diceva un collega, il quale fu al Governo, che sono incredibili le pressioni che si fanno per ottenere che al posto di vicepretore onorario venga chiamato piuttosto Tizio che Caio, piuttosto questo che quell'avvocato, piuttosto questo che quel procuratore, piuttosto questo che quel segretario comunale; e che sarebbe una vera provvidenza se si venisse ad approvare dal Parlamento una disposizione di legge che abolisse questi vicepretori onorari.

AGUGLIA. Sarebbe un atto di moralità pubblica.

ROVASENDA. Per parte mia, ho sempre raccomandato una cosa sola, per ciò che concerne il mio collegio: che non se ne nominasse mai nessuno. Purtroppo non venni sempre ascoltato; e, specialmente dopo la legge 18 luglio 1904 dell'onorevole Ronchetti; la quale sopprime pretori senza sopprimere preture, avvenne che molte di queste sono rette, non provvisoriamente, ma per mesi e mesi, da vicepretori onorari, senza contare quelle del tutto abbandonate. Imperocchè dopo quella legge, alla quale non diedi il mio voto, abbiamo in Italia quattro classi di preture: le preture col loro vero titolare, il pretore; le preture della seconda categoria, rette da uditori facenti funzioni di pretori; le preture rette da vicepretori onorari; ed infine le preture completamente abbandonate, col solo cancelliere ed il solo usciere. (*Approvazioni*).

E quando, onorevole ministro, si parlerà di riforme della procedura penale? Gli studi

della Commissione speciale sono oramai compiuti? Vi sono riforme, onorevole ministro, che oramai si impongono; ed io non ne accennerò che una sola: quella per esempio, che si riferisce alla libertà provvisoria. Libertà provvisoria di cui possono molto più facilmente fruire i facoltosi, i quali possono dare cauzione, che non gli indigenti; libertà provvisoria che devesi rifiutare a chi in un momento di cattivo umore usi una parola meno che corretta verso un agente di pubblica sicurezza, e deve invece concedersi a chi inferisca a persona non investita di pubbliche funzioni una ferita anche gravissima, con conseguenze permanenti, purchè non presenti pericolo di vita.

E, poichè ho accennato ai poveri che hanno a che fare con la giustizia, mi auguro, onorevole ministro, che abbia ad essere lei, ad avere vanto di una riforma sulla loro difesa, oggi così incompleta. Facciamo il confronto onorevoli colleghi, fra la difesa dei facoltosi, affidata ad una coorte di avvocati, di testimoni e di periti che, come non avviene in nessun'altra nazione, (*Bene! Bravo!*) prolungano indefinitamente la durata delle istruttorie e dei giudizi, e la difesa, affidata, nel modo che tutti sanno, all'avvocato d'ufficio, del povero, senza mezzi, senza sostegno e senza protezione, e dobbiamo dire che sarebbe veramente una riforma sociale quella che maggiormente garantiscesse la difesa dei poveri. Più volte, in questa Camera, fu invocato il ritorno ad una istituzione che aveva per motto: *diligite pauperes et facite justitiam*; ma purtroppo l'invocazione fu vana, fu *vox clamantis in deserto*. Ed io, che ritengo essere stato un errore l'abolizione dell'avvocatura dei poveri, vorrei che l'onorevole ministro ne proponesse il ristabilimento.

E passerò ora ad un argomento speciale, trattato dal mio illustre amico l'onorevole Fani, nel discorso da lui pronunciato l'anno scorso, in occasione della discussione generale del bilancio di grazia e giustizia; argomento del quale pure si occupa nella bellissima relazione del bilancio che ora stiamo discutendo. Voglio alludere alla gestione degli economati dei benefici vacanti. Anche io, come l'onorevole Fani, mi permetto di richiamare su questo tema l'attenzione della Camera e l'attenzione dell'onorevole ministro: poichè, come lui, trovo che gli economati funzionano male.

Ma io sono meno radicale dell'onorevole Fani il quale accenna anche ad una even-

tuale soppressione di questi enti. Io non voglio la loro morte, ma voglio la loro conversione; tanto più che bene spesso gli economati appaiono responsabili di colpe che non sono proprie; ma bensì, mi rincresce il dirlo, dello stesso Ministero di grazia e giustizia.

E qui faccio subito una dichiarazione. Parlando del Ministero, intendo parlare dell'amministrazione e non delle persone; accennando a colpe, intendo accennare a metodi e sistemi, che vigono da molto tempo, ma che bisogna sradicare ed abbandonare una buona volta. Ebbene, o signori, le erogazioni di fondi economici, a scopi non corrispondenti a quelli per cui gli economati furono istituiti, quando avvengono, avvengono sempre per ordini ministeriali: perchè, è bene lo sappiate, gli economati, salvo casi eccezionali, propongono ma non concedono sussidi; e, il più delle volte, è al Ministero, che si debbono attribuire quegli inauditi ritardi di cui parla l'onorevole Fani nella sua relazione; inauditi ritardi nella definizione delle domande rivolte agli uffici economici, che sollevano inquietudini e proteste.

Io temo, onorevole Fani, che quelle domande subirebbero anche maggiori ritardi, se noi accentrassimo maggiormente nella direzione generale per gli affari dei culti, l'amministrazione del patrimonio degli economati e l'esercizio delle regalie sui benefici conservati. I ritardi del disbrigo degli affari dipendono talora dalla necessità per gli economi di assumere informazioni, le quali non sempre sono fornite colla dovuta premura e precisione, dagli uffici cui si richiegono, e segnatamente dai sub-economi, ai quali, bisogna pur dirlo, il regolamento vigente accorda ben pochi emolumenti. Ma la remora costante, persistente negli affari, nella concessione dei sussidi e nelle autorizzazioni ad atti eccedenti la semplice amministrazione, è da attribuirsi al Ministero, oltremodo lento nel prendere ed emanare i suoi provvedimenti.

Così, per esempio, dell'Economato di Torino, che è forse il più importante, in quanto comprende tutto il Piemonte, la Liguria e la Sardegna, dell'economato di Torino giace ancora presso il Ministero, o per meglio dire, dorme un numero discreto di proposte di sussidi personali al clero, tutte istruite e mandate con rapporti speciali che risalgono al 1904; così pure non si provvede ancora dal Ministero circa parecchie proposte di sussidi per restauri ad edifici sacri, che datano da

mesi e mesi, e qui è facile convincersi, o signori, che i ritardi producono anche maggiori inconvenienti.

Noti la Camera che, novecento novantanove volte su mille, le deliberazioni del Ministero corrispondono perfettamente alle proposte che gli vengono fatte dagli economisti; e ciò si capisce: perchè il Ministero si deve basare sui dati che gli vengono forniti. Quindi, il più delle volte, non si tratta che di riempire uno stampato; e non si comprende come, per riempire questo stampato, ci vogliano mesi e mesi. Questi sono i casi generali; ma, per convincere il ministro ed il relatore, se mi permettono, citerò anche alcuni casi speciali di ritardi che chiamerò tipici, desunti dall'ultimo sessennio.

Parecchi anni or sono, moriva quasi nella miseria uno scrivano dell'Economato di Torino, lasciando cinque figli minorenni che furono ricoverati da una persona caritatevole. Coll'avvicinarsi dell'inverno 1899, nel novembre, questa persona caritatevole ricorse all'economista generale per avere un sussidio, onde fornire quegli orfani di indumenti, per la rigida stagione; e l'economista generale, riconoscendo la miseria di quegli orfani, scrisse al Ministero di grazia e giustizia, di urgenza, proponendo un sussidio di lire 100. Il Ministero accolse la proposta; ma quando? Il 27 aprile, quando cioè l'inverno era cessato, ed era venuto meno lo scopo per cui la proposta era stata fatta. Nello stesso anno, il subeconomista di Torino, signor Gilardoni, era malandato in salute e l'economista per distoglierlo dalle occupazioni, chiese per lui al Ministero un congedo d'urgenza. Il congedo arrivò; ma arrivò tre mesi dopo, quando il povero subeconomista, non ne poteva più fruire, perchè era andato all'altro mondo. Altra volta, il Ministero stesso scrisse all'economista di Torino, perchè proponesse, ove del caso, un sussidio per un certo Don Beniamino Pavese, che si diceva trovarsi in stato di grande miseria e di malattia.

L'economista riferì tre giorni dopo, favorevolmente, chiedendo un sussidio di 150 lire. Il Ministero lo accordò dopo tre mesi, quando il poveretto era andato a raggiungere il subeconomista Giraltoni, all'altro mondo. Non il caso di dire che venga applicata la massima: *bis dat qui cito dat!*

Citerò ancora un ultimo caso. Il Governo accordò un abbuono d'imposta per la tenuta economale di Cavour, luogo di villeggiatura dell'onorevole Giolitti, a causa dei

danni subiti per il gelo del 1903. Il Consiglio di amministrazione dell'Economato di Torino, il 28 novembre 1904, propose che l'abbuono fosse devoluto al conduttore. La proposta pervenne al Ministero, il 28 gennaio; siamo al 23 maggio, e la risposta, a quanto mi consta, non sarebbe ancora giunta. Ma vi è di più. Per esempio, gli eredi di un certo Barbè, cassiere dell'economato di Torino, non possono ritirare la cauzione da lui prestata, perchè vi sono dei mandati che risalgono al 1899, e questi mandati figurano nel conto consuntivo di quell'anno, non ancora ritornati all'economato. L'ultimo consuntivo, ritornato approvato all'economato di Torino, risale al 1898. (*Sensazione*).

FANI, *relatore*. Al 1898?

ROVASENDA. Certamente. Ora, se ciò che avviene per l'economato di Torino, avviene per tutti gli economati, si comprende perfettamente perchè certe marachelle non si possano subito scoprire, e si rendano possibili quelle manomissioni che l'onorevole Fani deplora nella sua relazione, come avvenute presso l'economato di Venezia; a proposito del quale economato, mi sia pur lecito di esprimere il mio stupore, come il suo capo (ora sotto processo) fosse stato nominato, senza guardare a certi precedenti i quali almeno avrebbero dovuto impedire che lui, proprio lui, fosse incaricato delle ispezioni di tutti gli economati del regno, compreso quello di Venezia.

Ma dissi pure che avvengono distrazioni di fondi economali, a scopo non economale. Citerò anche qui Torino. Per legge del 22 luglio 1897, approvante il bilancio di grazia e giustizia di quell'anno, gli economati concorrono nella spesa del personale del Ministero; e quello di Torino vi concorre per la sua parte, nella cifra di annue lire 49,900, che fu poi portata a lire 51,000.

Sembrirebbe che almeno, dopo tale specifico concorso, avrebbero dovuto cessare i pagamenti di indennità e di retribuzioni a molti funzionari del Ministero di grazia e giustizia; invece il Ministero, che, dopo la legge, da me citata, prometteva con lettera 19 dicembre di quell'anno di far premere al Ministero del tesoro per il rimborso di stipendi e di indennità, pagate prima del 1897, oblioso di tali promesse, con telegrammi degli anni 1898 e 1899, seguì a reclamare dall'economato di Torino il pagamento delle indennità, che andarono di mano in mano crescendo negli anni successivi. L'economato di Torino contiene nel

suo bilancio, come avviene per tutti i bilanci, uno speciale stanziamento per spese diverse e casuali. Ebbene nel 1903 (ho qui dati e nomi) su lire 14,413 del capitolo «Spese diverse e casuali» buona parte di questa somma è andata a profitto di funzionari, applicati ai gabinetti, per indennità, gratificazioni e compensi. Ad essi pure andò buona parte delle lire 9,922, che si spesero sulle casuali del 1904. Io denunzio questi abusi all'onorevole ministro nella fiducia che egli li farà cessare per l'avvenire. (*Bravo! — Commenti*). Passo oltre ricordando, e pregando l'onorevole ministro della sua speciale attenzione, ricordando che l'economato di Torino ha un credito verso l'amministrazione del Fondo culto per la rilevante somma di lire 526,000; credito questo riconosciuto legittimo dai vari ministri che si sono succeduti. Il Ministero, con lettera del 13 aprile dell'anno scorso, alle istanze dell'economato, che chiedeva il suo intervento per il pagamento di detta somma, rispose che aveva sollecitato l'amministrazione del Fondo culto, facendole conoscere che non vi erano ragioni per ritardare il pagamento.

Ma il 19 novembre l'economato chiese al Ministero quale fosse stato il risultato di quelle sollecitazioni, ed ancora non gli pervenne la risposta.

Io quindi prego l'onorevole ministro di volere intervenire affinché a questa pratica non succeda, come a tante altre, di rimanere arenata al Ministero.

PRESIDENTE. Badi che siamo in discussione generale.

ROVASENDA. Ho citato fatti abbastanza gravi e degni di considerazione, non perchè provengano da me, ma per sè stessi. Esposti i mali, quali i rimedi? Ad impedire tutto ciò che è distrazione di fondi, basterà la recisa volontà del ministro, e sarà radicale rimedio la presentazione dei bilanci preventivi e dei consuntivi, per il dovuto controllo, al Parlamento.

A sollecitare poi il disbrigo degli affari, occorre anzitutto, secondo me, una riforma nei subeconomati che, come già ebbi a dire, funzionano male. Io prego l'onorevole ministro di studiare se non sia il caso di devolvere il servizio, che oggi prestano i subeconomi, ai pretori per la parte informativa, e per le altre incombenze ai ricevitori del registro i quali già hanno incombenze attinenti al Fondo culto.

Proporrei d'altro canto di accrescere i poteri degli economi generali e dei Consigli d'amministrazione.

L'onorevole Finocchiaro-Aprile già fece un passo notevole in questo senso, autorizzando all'articolo 12 del regolamento gli economi generali a concedere direttamente sussidi per restauri fino a 300 lire nei casi urgenti e nei casi in cui la necessità dei restauri stessi sia stabilita da perizia di un ufficio tecnico governativo. Io proporrei che questa cifra venisse elevata: così pure che potessero in determinati casi gli economi generali concedere direttamente sussidi personali, portando per esempio la cifra di questi sussidi fino a 100 lire.

Nello stesso tempo, poichè Ella onorevole ministro, ha conservato il Consiglio di amministrazione di Torino e ne ha istituiti altri presso gli altri economati, mi pare che quando fossero accresciuti i poteri degli economi generali si potrebbe stabilire che le disposizioni che essi prendono per la diretta concessione di sussidi, fossero controllate ed approvate dai Consigli di amministrazione, che in molti casi vorrei avessero voto non soltanto consultivo ma deliberativo e definitivo.

L'onorevole Cocco-Ortu, nel lodevole intento di decentrare questo servizio, già delegò all'economato di Torino la facoltà, prima riservata al Ministero, di approvare ad ogni semestre l'immediato pagamento dei sussidi continuativi sopra il fondo speciale di 200,000 lire stabilito per i parroci più poveri; e con ciò liberò il Ministero da un lavoro materiale inutile rese sollecito il pagamento dei sussidi, che d'altronde sono legalmente dovuti, e rese omaggio a quei principii di decentramento, che molto spesso si invocano e di rado si attuano.

Mi permetto poi di suggerire che al fine di accrescere i redditi degli economati, si stabilisca di investire gradatamente in titoli sicuri e di facile amministrazione i fondi rustici e urbani degli economati. Poichè io ho potuto accertare che senza contare la spesa del personale, le spese di questi beni per quanto concerne l'Economato di Torino salgono niente meno che al 50 per cento del reddito lordo.

Disponga quindi, onorevole ministro, perchè, presentandosi buone occasioni di vendita, se ne approfitti, e dia pure istruzioni perchè gli economi generali non facciano dello zelo eccessivo nell'investire i residui dei redditi in consolidato, come avviene oggi in troppo larga misura, in quanto che gli economi generali devono persuadersi che non è scopo degli Economati di tesoreggiare, ma di allargare sempre più la sfera d'azione di aiuti al clero povero, e sussidi per re-

stauri agli edifici sacri. (*Movimenti dell'onorevole guardasigilli*).

Mi fa molto piacere di vedere consenziente in queste mie idee l'onorevole ministro.

Onorevole ministro, ella che senza l'ausilio di speciali Commissioni, che sono talvolta ingombranti, per usare una parola di moda, dimostrò già col suo regolamento del 1899 di riconoscere l'importanza somma degli Economati dei benefici vacanti, approfondisca le sue indagini circa le vere cause che inceppano questo servizio e non ispreghi gli elementi di fatto e le considerazioni che io mi son permesso di sottoporle, e vedrà che, senza sopprimere gli Economati, ciò che sarebbe esiziale per gli interessi regionali e lederebbe diritti acquisiti, ma con opportune trasformazioni e modificazioni delle disposizioni attuali, potrà ricondurre gli Economati in modo degno ed efficace al conseguimento degli alti fini per cui furono istituiti. (*Approvazioni e congratulazioni*).

Presentazione di una relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Lucchini Luigi a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

LUCCHINI LUIGI. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione al disegno di legge per la proroga al 4 giugno 1906 di alcuni termini stabiliti dalla legge 24 maggio 1903, n. 205 concernente l'ordinamento della Colonia Eritrea.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Lucchini Luigi della presentazione della relazione al disegno di legge: « Proroga al 4 giugno 1906 di alcuni termini stabiliti dalla legge 24 maggio 1903, n. 205, concernente l'ordinamento della Colonia Eritrea ».

Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Si riprende la discussione del bilancio di grazia e giustizia.

PRESIDENTE. La facoltà di parlare spetterebbe ora all'onorevole Lucifero, ma non essendo presente perde il suo turno.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Bizzozero.

BIZZOZERO. L'argomento che imprendo a trattare è ponderoso, ma il mio discorso sarà breve.

Onorevoli colleghi: abbiamo approvato un nuovo codice penale, abbiamo approvato un nuovo codice di commercio, stiamo preparando una revisione del codice di procedura penale ed una revisione del codice di commercio. Io credo sia venuto il momento nel quale bisognerebbe anche studiare una revisione del codice civile: e colgo l'occasione di questa discussione generale per enunciare brevemente, per sommi capi, l'importanza e convenienza di un cotale provvedimento legislativo.

Io devo credere per più segni che cotale riforma sia matura. In Francia, nell'occasione del centenario del Codice Napoleone, se ne è largamente ed insistentemente discusso, e l'onorevole predecessore dell'attuale guardasigilli, intuendo l'importanza che questa discussione poteva avere anche per noi per la eventuale opportunità di una revisione del codice patrio, inviava ad assistere a quella solennità l'illustre senatore Oronzo Quarta, il quale in una sua pregevole relazione concludeva chiaramente manifestando la sua propensione per una revisione del codice civile vigente fra noi.

In questa Camera inoltre noi vediamo di mano in mano far capolino delle proposte le quali manifestano precisamente come il codice civile, sia divenuto inadeguato ai tempi presenti.

Così abbiamo visto avanzare una proposta per la riforma dell'istituto della cittadinanza: abbiamo visto avanzare proposte relative al riconoscimento dei figli naturali ed al diritto di ricerca della paternità: abbiamo votata una legge per riduzione dell'interesse civile e commerciale e pende, fra le altre, una proposta di riforma dell'istituto della trascrizione.

Questi e molti altri segni vi sono dai quali apparisce che ormai il nostro codice civile in parecchi punti è divenuto impari al progresso dei tempi. Questo codice rappresentava, quando fu emanato, un progresso di un miglioramento di fronte al codice del 1804: per esempio il modo con cui sono ivi regolati le trasmissioni, l'acquisto della proprietà e le successioni legittime, nonchè il regime della trascrizione e delle ipoteche rappresentava un notevole miglioramento di fronte al codice del 1804. Ma dall'epoca in cui fu promulgato il pat io codice, la scienza giuridica e la evoluzione economica hanno maturati nuovi progressi e determinati nuovi rapporti ai quali è giuocoforza adattare il codice civile che è la magna charta del diritto privato.

Bene è vero che le norme del codice civile possono essere evolute e progredite dalla elaborazione della giurisprudenza. Noi abbiamo visto, per esempio, mercè l'articolo 1151 del codice civile, elevarsi tutto un sistema relativo alla concorrenza sleale; abbiamo visto mitigare il rigorismo del divieto della ricerca della paternità mediante il riconoscimento del diritto d'indennizzo nella donna sedotta.

Ma naturalmente la giurisprudenza non ha potuto arrivare a dare uno stato civile al figlio naturale ed ha dovuto subordinare tutto ciò alla prova della seduzione: in altri termini, la giurisprudenza ha potuto e può migliorare ed evolvere il codice civile ma sino a che esso non si vada ad urtare contro il testo preciso di legge.

In questo caso diventa assolutamente necessario l'intervento del legislatore, e ve n'è bisogno precipuamente per mutare certi criteri fondamentali i quali oggidì più non reggono.

La evoluzione economica, per esempio, ha portato oggi ad una transvalutazione dei beni, per modo che i beni mobiliari sono diventati di eguale se non di maggiore importanza dei beni immobiliari; il criterio dell'equità tende a prevalere; la distinzione fra rapporti civili e commerciali va attenuandosi sempre più; e tutto ciò che ha tratto ai rapporti obbligatori, al regime delle prove e ad altri numerosissimi punti capitali e fondamentali della vigente legge civile.

Vi sono poi i portati delle formule neosociali.

E qui occorre fare una distinzione: vi sono riforme portate dallo evolversi della sociologia, le quali sono, senz'altro, introducibili nel codice civile; ma ve ne sono altre che io non riterrei dovessero entrare in un piano di revisione del codice stesso. Introducibili, a mo' d'esempio, sarebbero le riforme intorno alla capacità della donna maritata e alla sua partecipazione nel governo della famiglia; introducibile è una riforma per la ricerca della paternità e introducibili sarebbero dei ritocchi al diritto successorio nei riguardi della quota di riserva e della successione *ab intestato*; introducibile è una riforma del precetto della illimitata facoltà di divisione dei beni comuni, in vista specialmente dello istituto dell'*homestead* che dovrebbe essere introdotto anco fra noi.

Vi sono invece certe riforme non introducibili per via di una revisione sistema-

tica e tali sono quelle che riguardano i rapporti fra capitale e lavoro e più specialmente il contratto di lavoro. Noi siamo qui di fronte a rapporti che vengono di mano in mano evolvendosi e maturando. La scienza sociologica è ancora bambina di fronte a questi rapporti e noi vediamo emergere ogni giorno delle novelle escogitazioni destinate appunto a sistemare in modo più conveniente cotali rapporti.

Ora, se noi avessimo a comprendere le discipline di questi rapporti e dei conflitti fra capitale e lavoro nel piano di una revisione del Codice civile, ne verrebbe di conseguenza che, in un avvenire anche prossimo, saremmo ostacolati dal fare altri ritocchi i quali si rendessero necessari per nuovi inattesi atteggiamenti sociali e per nuove scoperte della scienza economica.

Noi vedemmo recentemente che, allorché fu presentato un progetto di arbitrato obbligatorio in occasione del riordinamento ferroviario, il Governo dovette ritirare quel progetto per sottoporlo a nuovi studi appunto perchè la materia non era stata sufficientemente esaminata e vi era bisogno di novella ponderazione, e di altri studi comparativi.

Altrettanto non si può invece dire per taluni ritocchi speciali e tecnici che debbono essere fatti con vedute d'insieme e che io mi permetto di accennare brevemente.

Aprondo il primo libro del Codice civile, apparisce subito che si dovrebbe riformare, come testè ho accennato, il diritto familiare e pupillare.

Il diritto familiare dev'essere riformato nel senso di sottrarre all'attuale soggezione la donna maritata, e di conferire alla madre una maggiore autorità nel governo della famiglia, secondo che venne proposto nel progetto di Codice federale svizzero, il quale ha saputo risolvere il problema della maggiore autonomia della moglie e della madre, pur salvando il criterio della solidarietà familiare.

Le istituzioni pupillari debbono pure essere radicalmente riformate con la introduzione del giudice pupillare, il quale sia fornito di un potere d'iniziativa, secondo il sistema ammesso dal Codice civile germanico. Occorrerebbe anche intensificare il controllo dell'amministrazione tutelare; occorrerebbe abolire l'assurda distinzione fra il modo di tutela della proprietà mobiliare e quello della proprietà immobiliare. La proprietà mobiliare del minore è, nel con-

gegno delle vigenti istituzioni, meno tutelata della proprietà immobiliare: e ciò, secondo le nuove cognizioni economiche, costituisce evidentemente un assurdo.

Così pure occorrerebbe provvedere ad una riforma dell'usufrutto legale, sostituendo una pensione alimentare a favore dei genitori, ove occorra.

Passando, in questa rapida escursione che vengo compiendo attraverso il Codice civile (rapida inquantochè parlando ad un'Assemblea di competenti si ha il dovere di limitarsi a schematici fuggevoli cenni), al libro del Codice civile che riguarda i rapporti successori, trovo che qui occorrerebbero delle riforme di massima e delle riforme di carattere procedurale. Quanto alle riforme di massima criterio fondamentale dovrebbe essere questo: il patrimonio deve essere considerato immediatamente come frutto dell'attività individuale; mediamente come frutto di elaborazione familiare e più mediamente ancora come frutto di elaborazione sociale. Questa formola porge il criterio della riforma fondamentale del diritto successorio. Inspirandosi ad essa, il legislatore dovrebbe meglio presidiare i diritti di legittima, e comprendere fra i riservatarii, anco i fratelli e le sorelle; e dovrebbe d'altra parte limitare soprattutto le successioni *ab intestato* facendo sì che lo Stato abbia a succedere ove non vi sieno parenti entro il quinto grado, e stabilendo che le successioni si devolvano, in tal caso, alla Cassa per la invalidità degli operai.

Queste sono riforme di massima che io fuggevolmente accenno.

Ma vi è poi una riforma processuale che a mio modo di vedere avrebbe una grande importanza.

Allorquando fu raggiunta l'indipendenza nazionale vi fu una specie di aborrimiento verso il codice austriaco che pure conteneva delle disposizioni pratiche che meritavano di essere introdotte nel nostro codice. Fra simili istituzioni vi era quella dell'aggiudicazione ereditaria. Io credo utilissimo ripristinare questo istituto dando al giudice il potere di impossessarsi dei beni ereditari, con la missione di fare ricerca in primo luogo della tavola testamentaria e, in secondo luogo, degli aventi diritto legittimi o presunti e di convocarli, per modo che nessun diritto abbia ad essere trascurato, nessun legatario abbia ad essere defraudato, come purtroppo accade col sistema presente, nel quale nessuna ga-

ranzia giudiziaria circonda il passaggio dei beni ereditari.

Venendo a parlare delle obbligazioni, io credo che bisognerebbe introdurre una maggiore tutela del debole di fronte al forte, ricordandosi della massima che non vi è maggiore disuguaglianza del trattare egualmente le disuguaglianze, ed è necessaria una limitazione del diritto di proprietà secondo è voluto dai nuovi concetti dei doveri sociali. Il progetto di codice civile svizzero ed il codice germanico, ai quali pure dobbiamo ispirarci perchè rappresentano l'ultima parola della scienza giuridica in questo momento, sanciscono che i diritti soggettivi non possono essere esercitati con un arbitrio assoluto, e che, essendo ogni diritto riconosciuto all'individuo per un determinato scopo (sono le parole testuali del codice germanico), il titolare di esso non può applicarlo ad uno scopo diverso senza cadere in colpa ed incorrere in responsabilità.

Questi principi furono già ammessi dalla nostra giurisprudenza la quale in parecchi casi restrinse l'uso e l'abuso del diritto di proprietà; ma è molto meglio che essi siano introdotti in una norma imperativa in modo che non dipendano dall'applicazione del *bon jure* ma diventi invece un vero dovere per la magistratura di applicarli.

Io credo poi che la lesione enorme che è ammessa solo in materia immobiliare dovrebbe essere estesa anche nei rapporti mobiliari, come è sancito dal paragrafo 138 del codice civile germanico; dovrebbero poi tutelare la volontà non solo contro l'errore di diritto ma anche contro l'errore di fatto, integrando così quella difesa del debole contro il forte cui accennavo.

Il nostro codice civile dovrebbe poi essere completato con la disciplina della dichiarazione unilaterale di volontà, e specialmente della pubblica pollicitazione; dovrebbe inoltre disciplinare meglio l'*actio de in rem verso* e la *negotiorum gestio* che ora hanno uno sviluppo troppo limitato e che ne meriterebbero uno maggiore perchè sono fondate sull'equità.

Nell'ultimo libro del codice civile ci imbattiamo negli istituti della trascrizione e delle ipoteche. Circa la trascrizione non è il caso di uno speciale discorso, perchè si sta maturando in questo momento un opportuno progetto di riforma; circa il sistema ipotecario sarebbe opportuno emendare il codice nello intento di specializzare

più efficacemente le ipoteche e sarebbe necessario introdurre il sistema della prenotazione ipotecaria.

Noi abbiamo attualmente il sequestro conservativo il quale, come tutti sanno, colpisce i beni mobili. Invece, relativamente ai beni immobili, il debitore di mala fede che se ne voglia spogliare può farlo perfettamente qualora il creditore non sia munito di un titolo esecutivo. In tal caso, il debitore di mala fede può alienare gl'immobili di sua proprietà, o gravarli d'ipoteche privando il creditore delle sue legittime garanzie; e col sistema attuale, al creditore non rimane altro che valersi dell'azione pauliana, la quale, come ognuno sa, è di difficilissimo esperimento.

Ora sarebbe bene che ad ovviare sì gravi inconvenienti si avesse a ripristinare il sistema della prenotazione ipotecaria, senza alcun diritto di prelazione, ma in via semplicemente di conservazione, il quale sistema era pure opportunamente sanzionato dal codice austriaco.

Qui fermo i miei sommari cenni critici e vengo ad alcune conclusive osservazioni.

Ho già accennato alle nuove ragioni di riforma del codice civile. Nella vicina Svizzera noi vediamo che si sta rivedendo il codice delle obbligazioni, il quale pur data soltanto dal 1881.

In Francia si è ampiamente ritoccato il codice civile essendosi emanate nientemeno che 103 leggi speciali recanti modificazioni al detto codice. Come ho già avuto occasione di accennare, io non posso fare plauso al sistema francese di revisioni parziali, perchè l'accumulare delle leggi speciali porta a quel confusionismo, a quella gloriosa incertezza della legge, alla quale annualmente brindavano gli avvocati inglesi in fraterno banchetto, secondo racconta il Bentham, come ad una principale fonte dei loro guadagni. Io credo adunque che bisogni fare una revisione sistematica del codice civile, salve e riservate le riforme che riguardano i rapporti fra capitale e lavoro, perchè, come già osservai, essendo codesta materia, come direbbero gl'inglesi, *in being*, meglio è disciplinarla con leggi più plastiche e facilmente emendabili, seguendo in ciò il sistema anglo-sassone.

Auguro che l'onorevole ministro prenda l'iniziativa della caldeggiata revisione, rendendo il patrio Codice civile rispondente ai tempi e tale, con le sue nuove auspicate norme, da spianare la via ad ulteriori pro-

gressi. (*Bravo! — Approvazioni — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lazzaro.

LAZZARO. È la prima volta che prendo a parlare nel bilancio di grazia e giustizia. Non ho l'onore di essere professore di diritto, nè di essere avvocato. Ma vi sono certe circostanze che impongono ad un deputato di disturbare la Camera...

Voci. No! no!

LAZZARO. ...per fare alcune osservazioni.

Io parlo per segnalare questo fatto. Vi sono processi che durano da un anno e che sono divenuti dolorosamente teatrali. Io domando all'onorevole guardasigilli: che cosa ha fatto fino ad ora la Commissione incaricata di studiare le modificazioni da apportarsi al codice di procedura penale? Io ormai ho poca fiducia in queste Commissioni.

Tutte le volte che un ministro, o un deputato, propone una Commissione, io ho poca fiducia nel risultato del lavoro. Le Commissioni sono già molte in tutti i Ministeri.

Tutti i Ministeri riuniti insieme hanno intorno a loro cinquantadue commissioni, oltre quelle cosiddette eventuali che portano il numero molto avanti.

Io potrei fare alla Camera il nome di tutte le Commissioni che esistono ai Ministeri e che assistono i ministri.

Che cosa fanno queste Commissioni? Eppure parecchie di esse sono stipendiate! Anzi, noto di sfuggita che di tali stipendi, secondo quanto afferma il relatore del bilancio consuntivo, godono anche parecchi membri del Parlamento. Ma non parliamo di ciò. Io parlo solamente della questione dei processi che durano da un pezzo. Che cosa fa, ripeto, la Commissione per la riforma del codice di procedura penale? È una Commissione composta di persone rispettabilissime, distintissime, io le conosco, e disinteressatissime; ma fa nulla, o ben poco. Il Governo dovrebbe prendere opportuni provvedimenti; perchè è necessario rispettare il diritto della difesa; ma bisogna conciliarlo con gli interessi della giustizia, perchè con queste lungaggini l'interesse della giustizia non si fa. A queste poche parole io limito le mie osservazioni: e per conseguenza ringrazio la Camera di essere stata cortese nell'ascoltarmi, e prego l'onorevole guardasigilli di darmi una risposta soddisfacente. (*Bene!*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Schanzer.

SCHANZER. Onorevoli colleghi, vi chiedo licenza di intrattenervi brevemente di un argomento di indole generale, che tuttavia ha importanza pratica non lieve. Vorrei richiamare l'attenzione vostra, e dell'onorevoli guardasigilli, il quale per l'alto suo ministero è interessato nella questione più di ogni altro suo collega, sul modo imperfetto, difettoso, con cui si preparano e si formulano le nostre leggi e sulla necessità di rendere il processo tecnico della formazione delle leggi migliore, e ciò anche in relazione alla desiderata istituzione di un ufficio legislativo presso il Ministero di grazia e giustizia.

È antico lamento che i Governi parlamentari hanno scarsa attitudine alla formazione di buone leggi, e non più tardi dell'anno scorso in quest'aula, ed in questa medesima discussione, il nostro autorevole collega Berenini indicava come una delle ragioni della non buona amministrazione della giustizia in Italia la incoerenza, la ambiguità, la molteplicità enorme e quasi anarchica delle nostre leggi.

Quali le ragioni di questo stato di cose, a tutti noto e da tutti deplorato?

Anzi tutto negli Stati moderni in genere, e negli Stati parlamentari in ispecie si fanno troppe leggi. La manifestazione solenne della volontà collettiva che si concreta nella maestà della legge dovrebbe normalmente segnare soltanto le regole fondamentali di diritto nei vari campi dell'attività sociale. Nell'ambiente di una società semplice, patriarcale, un popolo dotato di un talento legislativo eccezionale potè condensare in dodici tavole un intero sistema di legislazione. Ma se simili miracoli di sintesi legislativa non sono più possibili nelle società moderne, nelle quali la complessità e differenziazione dei rapporti sociali rende necessario un più vario, esteso e complicato sistema di norme giuridiche, è tuttavia indiscutibile che oggi, un poco da per tutto, ma specialmente in Italia, si fanno assai più leggi di quello che sarebbe strettamente necessario.

Nei primordi del Regno un volume o due della raccolta ufficiale bastavano a contenere tutta la produzione legislativa e regolamentare dell'anno: adesso non bastano più quattro o cinque grossi volumi, e di anno in anno i governi affaticano sempre più la macchina legislativa, di guisa che ormai le leggi del Regno d'Italia sommano a

molte migliaia e formano davvero una selva selvaggia e aspra e forte nella quale è assai difficile non ismarrire la diritta via.

E quello che è peggio si è che non vi è speranza di miglioramento a questo riguardo, e per due ragioni. Da una parte cresce realmente sempre più la materia prima, dirò così, della produzione legislativa, per effetto dello estendersi sempre più rapido e fatale dell'azione dello Stato in tutti i campi dell'attività sociale; lo Stato impone il suo imperativo categorico a tutte le nuove manifestazioni della vita nelle industrie, nei commerci, nelle scienze e nelle loro applicazioni. E ciò, notate bene, col consenso più o meno esplicito e confessato di tutti, mentre la schiera degli individualisti a tipo classico si fa sempre più sottile e sparuta.

D'altra parte poi la sfera della competenza del potere legislativo in confronto dell'esecutivo non essendo determinata da norme fisse ed immutabili, i limiti tra l'una e l'altra si spostano secondo le fluttuazioni storiche della coscienza politica, la quale nei tempi recenti tende ad allargare sempre più il campo della legge rispetto alla libera discrezionalità del potere esecutivo.

Tuttavia una certa maggiore temperanza e moderazione nel legiferare sarebbe pur sempre possibile e compatibile anche colla fase storica presente del rapporto fra i due poteri.

Bisognerebbe non dimenticare, come si fa troppo spesso, che l'intensità cosciente e la bontà dell'opera parlamentare cresce in ragione inversa del numero delle leggi da discutere e deliberare.

E bisognerebbe anche non voler spostare i confini fra le due competenze al di là del giusto e del necessario, come si fa qualche volta per un malinteso ossequio al Parlamento del quale il Parlamento non deve essere riconoscente al potere esecutivo. Il sistema costituzionale che fu definito un sistema di equilibri e di contrappesi, non può funzionar bene se non quando ciascun potere abbia il concetto giusto e la dignitosa coscienza del contenuto della propria funzione in un determinato momento storico. Ed è un errore il credere che le abdicazioni, troppo frequenti nei tempi nostri, del potere esecutivo al legislativo siano meno dannose che quelle nel senso contrario, perchè quelle come queste rinnegano la natura organica dello Stato, e se le une minacciano la libertà per un verso, le altre la insidiano per un altro, diminuendo nei governi quel senso di responsabilità che è

la vera e suprema garanzia degli ordini costituzionali. Intendo dire, in sostanza, che oggi vi è, a mio avviso, una tendenza eccessiva a dare la forma della legge a ciò che potrebbe talvolta concretarsi in nome di ordine più modesto. È dannosa tendenza, la quale in parte scaturisce dal desiderio di evitare responsabilità, di scansare, dietro il comodo paravento dell'approvazione parlamentare, le critiche e le censure all'opera ministeriale.

E vi è anche un'altra tendenza pernicioso, la quale contribuisce ad aumentare il numero delle leggi, quella cioè di tradurre affrettatamente in forma di legge qualunque nuovo programma politico, qualunque nuova formula scritta sulla bandiera di un partito. Sicchè non è raro il caso che la legge si faccia prima ancora che ne sia sentito realmente il bisogno, prima che abbia parlato quella coscienza giuridica di determinati rapporti, che è la vera e viva fonte del diritto.

E tutti i governi si sentono in dovere di annunziare al Parlamento una lunga serie di nuovi disegni di legge, nonchè elaborati, nemmeno pensati, che rassomigliano a dei libri con tutti i fogli in bianco, meno il frontispizio. E nascono così molte leggi che non hanno radice vera e salda nella vita del paese, che perciò restano inapplicate, e non fanno che ingombrare la mole mastodontica della raccolta ufficiale, muti e malinconici testimoni della nostra inettitudine legislativa.

Ma, se non si può sperare che diminuisca questa sovrapproduzione legislativa, che potrebbe dirsi una malattia del secolo, almeno le leggi si facessero bene. Ma qui è il guaio maggiore: è cosa notoria, e da nessuno contestata, che il processo tecnico della formazione delle nostre leggi in generale è difettosissimo, sicchè si contano sulle dita le leggi veramente ben fatte e sono per lo più quelle che furono elaborate per delegazione legislativa o in tempi di poteri straordinari.

Del resto è giusto dire che sotto questo riguardo non ci troviamo peggio di altri paesi che hanno istituzioni simili alle nostre, come la Francia, il Belgio, la stessa Inghilterra; di modo che, se fosse vero che mal comune è mezzo gaudio, potremmo anche consolarci e darci pace. Ma io credo invece che bisogna pensare seriamente ai rimedi, pur non dissimulandoci la difficoltà di trovarli adatti e di applicarli opportunamente.

Il processo tecnico di formazione delle leggi procede male sotto più aspetti. Anzi-

tutto, come ho detto, le leggi sono in generale mal preparate e poco studiate per la fretta malaugurata colla quale sogliono improvvisarsi. E da chi poi sono preparate?

Chi ha un poco di pratica del come vanno le cose nei grandi dicasteri dello Stato sa benissimo che le leggi, salve le eccezioni, non sono preparate dai ministri, i quali hanno troppe altre cure, certo non più elevate, ma più impellenti. Se non che i disegni di legge non sono per lo più preparati nemmeno dai direttori generali o dai capi divisione. Bisogna scendere assai più basso nella scala gerarchica per trovare coloro che ammanniscono il lavoro legislativo al Parlamento. E sono generalmente dei valorosi, degli intelligenti segretari, il cui lavoro sarà poi riveduto dalle autorità superiori. E voglio ammettere anche che il ministro abbia dato il concetto della legge; ma il ministro non dà quasi mai la forma la quale nel lavoro legislativo è tanta parte del successo, imperocchè il fare leggi, più che una scienza, è un'arte e delle più difficili e delicate. E così la forma, la prima impronta, che è poi difficile cancellare o modificare in un tutto organico quale è una legge, è data per lo più da mani inesperte, da cervelli che saranno illuminati e pieni di cognizioni e di coltura, quanto volete, ma che non sempre si piegano alle sottigliezze della tecnica giuridica e non sempre sono disposti naturalmente al travaglio della formulazione semplice e precisa del pensiero legislativo che è dote rara e preziosa di pochi privilegiati.

E non basta. Le deficienze si riscontrano non solo nel lavoro di preparazione e di formulazione dei precetti della legge, ma anche e soprattutto nel coordinamento dei nuovi precetti colla immane congerie delle leggi già vigenti. I funzionari di un Ministero che spesso per anni ed anni sono addetti ad un medesimo ramo di servizio, difficilmente possono acquistare quella larghezza di orizzonti che sarebbe necessaria per inquadrare esattamente la nuova legge nel grande ingranaggio della legislazione vigente.

Anche fra gli uomini più colti in materia amministrativa non abbondano coloro che sappiano elevarsi a quelle altezze dalle quali tutto lo sterminato campo del diritto si domina con uno sguardo sintetico e sicuro.

Della qual cosa vorrei citare un esempio nelle disposizioni finali della maggior parte delle nostre leggi, ove si adoperano comu-

nemente delle formule come questa: « Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge », formula la quale nella sua prudenza rivela come il compilatore della legge si dispensi volentieri dall'indicare tassativamente le norme che la nuova legge abolisce, forse perchè spesso sarebbe imbarazzato a indicarle tutte e con precisione.

D'altro canto, quando il compilatore che non sia un giurista di varia ed estesa cultura, incontra nel suo lavoro delle difficoltà dipendenti da necessità di coordinamento e di collegamento della materia che ha per le mani con altri campi del diritto a lui poco familiari, allora o procede innanzi con passo malfermo e titubante ovvero salta la difficoltà di piè pari, riferendosene al regolamento. Così si hanno numerose leggi piene di lacune le quali determinano poi i deplorati abusi della facoltà regolamentare, usurpatrice sul campo legislativo per ineluttabili necessità d'integrazione e di postuma correzione di leggi incomplete e mal fatte.

Qualche cosa, a dire il vero, si è fatto per rendere meno gravi e sensibili questi inconvenienti, ma bisogna dire che lo si è fatto senza risultato alcuno. Così non ebbe nessuna efficacia la disposizione del decreto Zanardelli del 14 novembre 1901 intorno alle attribuzioni del Consiglio dei ministri con cui fu stabilito che tutti i progetti di legge da presentarsi al Parlamento dovessero essere sottoposti prima al Consiglio dei ministri, facendosi obbligo a tutti i ministri competenti d'inviare questi disegni di legge al presidente del Consiglio e agli altri colleghi un giorno prima della riunione del Consiglio dei ministri.

A prescindere che questa disposizione non è sempre applicata ed osservata come dovrebbe essere, si comprende molto bene che il presidente del Consiglio ed i ministri, in ben altre faccende affaccendati, non leggono il progetto di legge che il collega competente loro invia il giorno prima della riunione del Consiglio dei ministri, e, quel che è peggio, non lo fanno nemmeno leggere ai loro dipendenti, che pure potrebbero qualche volta aiutare a scoprire delle sconcordanze, delle antinomie, ed a rendere meno disarmonica l'opera legislativa.

E fin qui ho parlato soltanto degli inconvenienti che si verificano nella preparazione delle leggi; che dirò di ciò che accade nella fase della loro elaborazione parlamentare?

Senonchè su questo punto non intendo indugiarmi, per non dire cose troppo note

e troppe volte ripetute in tutti i Parlamenti. Soltanto ricorderò del Parlamento italiano le importanti tornate del 17 e 18 aprile 1888, in cui dal Crispi, dal Lucchini, dal Bonghi e dal Pompilj, la questione fu trattata con larghezza e genialità di vedute.

In sostanza tutti sono d'accordo in questo, che le assemblee numerose sono poco adatte a legiferare. La volontà collettiva che facilmente si raccoglie in affermazioni positive o negative sopra obietti determinati, precisi e semplici, non è capace di seguire nei suoi meandri il filo logico complesso e intricato di un progetto di legge composto di molti articoli.

Allora naturalmente accade che la massa dei deliberanti subisce, senza volerlo, l'impulso dei pochi che prendono parte attiva alla discussione, sicchè le sorti della legge dipendono dal senno, dalla coscienza, dalla maggiore o minore chiarezza di vedute di quei pochi.

Si lamenta qualche volta, quando la Camera discute dei progetti di legge di molta importanza, che vi sieno pochi deputati nell'aula e che la folla dei deputati accorra solo quando si tratti qualche argomento di indole personale e di attualità politica. Io credo che queste lagnanze non sieno ben fondate, perchè la discussione dei progetti di legge procede meglio e con maggiore serietà, quando i presenti nell'aula sono pochi, anzichè nelle grandi giornate parlamentari, nelle quali, come si dice, la Camera è imponente. Allora la discussione degenera in tumulto, gli emendamenti si sovrappongono agli emendamenti ed è gran mercè se lo stesso presidente non perde il filo in mezzo all'incrociarsi delle proposte e delle controproposte. Non è da sorprendersi che in simili casi si adottino quasi di sorpresa delle deliberazioni le quali talvolta rompono l'armonia di un intero ramo di legislazione o per lo meno mandano a soqquadro l'economia della legge, non essendo più in nessun rapporto nè col principio che la informa, nè con le singole disposizioni che la costituiscono. (*Commenti*).

Ma, a questo punto, l'onorevole guardasigilli potrebbe domandarmi, perchè io mi rivolga proprio a lui per chiedergli i rimedi a simili mali. Gli dico subito francamente che non ho l'ingenuità di credere che possa egli guarirli radicalmente, ma io credo che egli possa utilmente operare in questo campo. E qui, o signori, bisogna fare una distinzione: certamente non spetta al guardasigilli e non spetta ad alcun ministro di mi-

gliorare la preparazione parlamentare delle leggi: ogni assemblea è padrona assoluta della sua procedura e si potrà discutere, come si è discusso a perdifato, se sia preferibile il sistema degli uffici o il sistema delle tre letture o qualche altro sistema diverso, ma in questo campo l'ingerenza del governo non potrebbe essere nè lecita, nè tollerata.

Invece è dovere del governo di migliorare e perfezionare sempre più la *preparazione* delle leggi, perchè le leggi si presentino al Parlamento in una veste decorosa ed in forma razionale ed organica.

A questo riguardo molte proposte sono state fatte nei vari paesi e in vari tempi, nelle quali tutte ha campeggiato il concetto di affidare il lavoro di preparazione delle leggi a commissioni extra parlamentari, composte di giuristi eminenti o di uomini tecnici.

Da Pellegrino Rossi a Stuart Mill, dal Saint Girons al Picard, l'idea è sempre stata quella di formare delle consulte legislative, le quali avessero il compito di concretare con competenza tecnica speciale il pensiero legislativo del governo, tenendo conto sia dei rapporti della nuova legge colle leggi preesistenti, sia della legislazione comparata.

Ma tutte queste proposte non hanno avuto fortuna, ed è facile comprenderlo, perchè negli Stati parlamentari le Camere sono giustamente gelose delle loro attribuzioni, e disposte a fare sacrificio della perfezione tecnica delle leggi piuttosto che di una parte qualsiasi della funzione legislativa.

E si capisce che l'inserirsi nel meccanismo costituzionale di una consulta legislativa permanente debba necessariamente turbare il delicato funzionamento di questo sistema.

È vero tuttavia che la Francia, la cui storia parlamentare ed amministrativa è particolarmente istruttiva per noi, ha sempre avuta una specie di consulta legislativa nel suo Consiglio di Stato. Ma questa funzione speciale del Consiglio di Stato francese ha avuto, secondo i diversi periodi storici, importanza diversa. Così sotto la costituzione consolare dell'anno VIII e poi sotto quella del secondo Impero, il Consiglio di Stato non solo dava parere sui progetti di legge, ma era anzi esso incaricato di redigerli. Se non che è noto che il Parlamento francese in quei periodi era una vana ombra, mentre il Consiglio di Stato

conservava l'importanza di un corpo politico di prim'ordine. La terza repubblica, instaurando un governo schiettamente democratico, non ha più dato al Consiglio di Stato una così larga ingerenza legislativa, ma anche oggi, secondo la legge francese, il Consiglio di Stato dà parere sui progetti di legge a richiesta dei ministri, e può essere anche incaricato della loro redazione, a richiesta del presidente della Repubblica o dello stesso Parlamento.

Simili insegnamenti si traggono dalla storia del Consiglio di Stato nostro. È noto che il Consiglio di Stato piemontese ebbe una parte considerevole nella codificazione dovuta a Carlo Alberto. Dopo la proclamazione dello Statuto il Consiglio di Stato ebbe ancora per qualche tempo una notevole influenza nell'opera legislativa, e nei primi studi che si fecero per la riforma dell'istituto, si pensò di richiedere obbligatoriamente il parere del Consiglio di Stato per le leggi; così il progetto Pinelli del 1849 ed il progetto Galvagno del 1850; mentre invece il progetto Rattazzi del 1854 rendeva la richiesta del parere del Consiglio di Stato puramente facoltativa; e questo sistema fu accolto nella legge organica del 1859.

È notevole tuttavia che ancora l'anno dopo una legge speciale istituiva una sezione temporanea di legislazione presso il Consiglio di Stato per le riforme richieste dalla unificazione amministrativa del Regno, sezione la quale, esauriti i propri lavori, fu disciolta.

Dopo di allora il concorso del Consiglio di Stato nell'opera legislativa è andato sempre più diminuendo. È vero che secondo l'articolo 10 della legge organica vigente i ministri possono richiedere il parere del Consiglio di Stato sui progetti di legge, e che hanno facoltà anche di incaricare il Consiglio di Stato della redazione dei progetti stessi. Ma è noto che di questa facoltà i Ministeri in generale non si valgono, ed io ricordo solo il precedente del Ministero presieduto dal marchese Di Rudini, che sottopose alla discussione del Consiglio di Stato una lunga serie di progetti di legge per la riforma delle amministrazioni locali, sopra alcuni dei quali si ebbero delle relazioni pregevoli del Senato, ma che non arrivarono alla discussione della Camera dei deputati.

Ora io dico francamente che non credo che nell'attuale fase politica nostra la funzione consultiva del Consiglio di Stato possa avere in Italia una larga sfera di applica-

zione. Non lo credo per ragioni tecniche e politiche. Per ragioni tecniche, perchè, data la natura varia, complessa delle leggi moderne, è difficile di trovare nel Consiglio di Stato tutte le competenze necessarie per l'esame di queste leggi. Ad ogni modo poi queste competenze non si potrebbero trovare riunite in una sola sezione, ma, se mai, disseminate in tutte le sezioni. Ed allora bisognerebbe volta per volta ricorrere al sistema delle commissioni speciali, il che avrebbe poi l'inconveniente di distogliere soverchiamente i consiglieri dalle loro attribuzioni ordinarie. Dal punto di vista politico poi è chiaro che il parere preventivo del Consiglio di Stato sopra un disegno di legge in qualche caso diminuirebbe la responsabilità ministeriale, ed in qualche altro caso metterebbe il governo nell'imbarazzo, perchè quando nella presentazione della legge al Parlamento volesse discostarsi dal parere del Consiglio di Stato, si troverebbe contro il parere certo sempre autorevole del primo corpo amministrativo dello Stato.

Queste medesime osservazioni si possono fare contro qualunque organismo permanente che abbia le funzioni di una consulta legislativa, perchè resta sempre che quando questa consulta legislativa si introducesse nel sistema costituzionale, o Governo e Parlamento con molta facilità passerebbero sopra i suoi pareri, e la consulta sarebbe presto esautorata, oppure accadrebbe il contrario, ed allora senza dubbio sarebbe diminuita la libertà di azione del Governo e del Parlamento.

Ma allora si dirà: che cosa si deve fare? E qui io vengo al lato pratico, modesto, delle mie considerazioni, e prendo le mosse dalla recente legge sui servizi amministrativi e sul personale del Ministero di grazia e giustizia.

Nella discussione del bilancio dell'anno scorso l'onorevole Ronchetti annunciava la creazione di tre nuovi uffici: Ufficio di traduzione, Ufficio del casellario penale centrale, Ufficio per studi legislativi e di legislazione comparata. Di quest'ultimo ufficio indicava la funzione dicendo che esso doveva sotto un aspetto essere l'osservatorio del movimento legislativo all'estero e in Italia, e, sotto un altro aspetto, un ufficio di cooperazione alla confezione delle leggi.

Noto che la legge, che ho citato, istituisce, ed in ciò fa bene, dandogli molta importanza, l'ufficio di traduzione, istituisce

l'ufficio del casellario penale centrale, ma nulla dice dell'ufficio di legislazione, mentre l'articolo 2 di quella legge dispone che i funzionari, dipendenti dall'amministrazione della grazia e giustizia, potranno essere chiamati fra l'altro al Ministero per determinati lavori legislativi.

Ora io do molta lode all'onorevole Ronchetti di aver patrocinato la istituzione di un ufficio di questo genere, destinato a migliorare il processo di formazione delle leggi ed a sussidiare anche l'iniziativa parlamentare in materia di leggi, ma avrei desiderato che il proposito della istituzione di questo ufficio fosse stato consacrato in una disposizione esplicita della legge ed anche nella tabella, annessa alla legge medesima. Siccome ciò non si è verificato, tutto è rimesso al regolamento, ancora in gestazione e a ciò che crederà di fare l'onorevole ministro attuale, valendosi del nuovo e maggior personale e delle facoltà che la legge gli attribuisce. È per ciò, che mi permetto di pregare l'onorevole ministro di voler dire alla Camera quali siano i suoi intendimenti in riguardo di questo ufficio, e credo non sarà discaro all'onorevole guardasigilli che io in questo modo gli offra occasione di occuparsi dell'importante argomento.

A dir vero esiste un atto dell'onorevole Finocchiaro Aprile, il quale giustificherebbe il timore che egli abbia poca fiducia nell'ufficio di legislazione; al quale proposito debbo rapidamente ricordare i precedenti.

L'ufficio di legislazione, e qui raccolgo la interruzione dell'onorevole Cimorelli, fu istituito la prima volta dall'onorevole Mancini nel 1876; nel 1886 fu nominata dall'onorevole Tajani una Commissione di funzionari per studi legislativi e lo stesso guardasigilli la presiedette; nel 1904 l'onorevole Calenda fondava un ufficio di legislazione con attribuzioni molto ampie, ufficio che doveva fare studi per le leggi di competenza del Ministero, dare pareri su i trattati internazionali, fare studi di legislazione comparata ecc.

Nel novembre 1898 l'onorevole Finocchiaro-Aprile, allora guardasigilli, riduceva le attribuzioni di questo ufficio a fare spogli ed appunti relativi ai disegni di legge di competenza del Ministero di grazia e giustizia ed a tenere raccolti in fascicoli gli studi legislativi.

Ora qui, onorevole ministro, è questione d'intendersi.

L'ufficio di legislazione presso il Ministero può rispondere a due finalità assolutamente diverse. Può essere un ufficio unicamente ad uso e consumo del guardasigilli, quasi un'appendice al suo Gabinetto, alla Biblioteca del Ministero, incaricato di tenere in ordine gli atti legislativi, e questo è il concetto, che ella forse aveva nel 1898; oppure quest'ufficio, pur senza assurgere alle funzioni ed all'importanza di una consulta legislativa, può tuttavia avere lo scopo di rappresentare un sussidio permanente al Governo in tutti i suoi rami ed al Parlamento nella difficile opera della confezione delle leggi.

Ebbene, fra queste due ipotesi io mi auguro vivamente che l'onorevole ministro, il quale nella sua mente illuminata ha una percezione così esatta dei bisogni moderni di uno Stato, come il nostro, che ha tradizioni così belle in materia di diritto e di legislazione, voglia entrare in un ordine di idee che permetta di dare all'ufficio di legislazione questo carattere e queste finalità più ampie.

Certo, un ufficio di legislazione così inteso richiede un impianto e dei mezzi maggiori e diversi da quelli di un semplice ufficio di gabinetto; ma io credo che, tenendo conto che la legge del nuovo organico ha aumentato il numero dei posti della carriera amministrativa di 15, tra cui 5 di caposezione, ella abbia nel nuovo organico una latitudine sufficiente per poter dare all'istituendo ufficio l'assetto necessario per farlo rispondere a questi suoi scopi più importanti e maggiori.

Se si vuol ottenere l'intento, bisogna adoperare i mezzi necessari; altrimenti è meglio non far concepire speranze e nutrire illusioni che sarebbero poi smentite dai fatti.

Ricordo qui a titolo d'onore il progetto di iniziativa parlamentare degli onorevoli Sorani, Bianchi Emilio e Di Stefano, i quali nella passata legislatura, precorrendo gli intendimenti dell'onorevole Ronchetti, proponevano l'istituzione di un ufficio di legislazione comparata; e trovo che i nostri colleghi valutavano giustamente l'importanza di un simile ufficio, proponendo che fosse composto di un direttore, di un vicedirettore, di tre segretari, di un conservatore degli atti e di due alunni scelti, notate, fra i professori di diritto o fra i funzionari del Ministero.

Non mi fermerò sulla composizione organica dell'ufficio, perchè evidentemente essa di-

pende dall'estensione maggiore o minore che si intende dare alle sue attribuzioni. Preferisco dire in due parole quello che secondo me dovrebbe essere il contenuto di questa istituzione, quando veramente si voglia dell'ufficio fare un osservatorio del movimento legislativo in Italia e all'estero.

Io credo che un tale osservatorio dovrebbe prima di tutto raccogliere ed accentrare tutto il materiale legislativo e parlamentare italiano e straniero; in secondo luogo ordinare razionalmente e con sistema scientifico questo materiale, senza di che sarebbe perfettamente inutile; in terzo luogo, e questa è la funzione più delicata e più importante, dare schiarimenti a richiesta del Governo, del Parlamento e di altre autorità, sia intorno allo stato di una determinata questione legislativa in Italia e all'estero, sia intorno alla esistenza della legge straniera. E su questo punto ritornerò brevemente or ora.

Per ciò che riguarda il primo scopo, quello cioè di radunare il materiale, il guardasigilli dovrebbe prendere accordi con gli altri suoi colleghi perchè fossero modificate le norme le quali attualmente governano lo scambio delle pubblicazioni ufficiali tra l'Italia e gli altri Stati.

Il Ministero degli esteri nel 1880 fece una circolare agli agenti diplomatici per invitarli a procurare dai governi stranieri lo scambio di tutte le leggi e dei lavori preparatori relativi. Poi, nel 1883, fu tenuto un congresso internazionale a Bruxelles per lo scambio delle pubblicazioni ufficiali ed un altro ne fu tenuto nel 1886 per lo stesso argomento, ed in seguito si ebbero accordi parziali al riguardo con diversi Stati, come la Francia, la Germania, il Portogallo e gli Stati Sud-Americani.

Ebbene, tutti questi accordi parziali hanno finito per portare nel servizio degli scambi internazionali una certa confusione. Alcuni atti, specialmente di carattere diplomatico, vanno al Ministero degli esteri e sono ivi tratti per uso di quella biblioteca; altri atti vanno al Ministero di grazia e giustizia, altri al Ministero dell'interno, altri, infine, all'ufficio di scambi internazionali istituito presso la biblioteca Vittorio Emanuele di Roma.

Ed è singolare che questo ufficio riceva le casse degli atti chiuse e si limiti semplicemente ad inoltrarle ai destinatari indicati dallo Stato speditore, senza sapere nemmeno che cosa vi è dentro; mentre, non so con quale criterio, ritiene una parte di que-

sti atti presso la biblioteca: così per esempio si trovano là tutte le importantissime pubblicazioni ufficiali degli Stati Uniti di America, che hanno già invaso i diversi locali di quella biblioteca. Ora, la conseguenza è questa che fra tutte le varie raccolte esistenti non ve ne è una sola completa: tutte presentano delle lacune, e lo studioso che voglia fare un'indagine di legislazione comparata, dura non poca fatica, se pure riesce ad avere quello che cerca.

Prima necessità dunque è che tutto questo materiale sia concentrato presso il Ministero di grazia e giustizia, salvo ad ottenere, quando siano necessari, altri esemplari di scambio per quelle biblioteche speciali che possano avervi interesse diretto.

In secondo luogo poi, questo materiale dovrebbe essere ordinato e coordinato razionalmente, se non si vuole avere, come forse si è avuto in passato, una massa enorme, una congerie confusa di atti e di stampati, la quale scoraggerebbe qualunque ricerca e qualunque più paziente studioso. E questo naturalmente richiede attitudini speciali ed un personale tecnico specialmente addestrato.

E vengo all'ultimo scopo, che sarebbe il più alto, il più delicato e il più difficile, dell'accertamento, sia pure in via solo ufficiosa e non in via ufficiale, dell'esistenza delle leggi straniere. È noto subito che questo scopo fu negli intendimenti, sia dell'onorevole Ronchetti che presentava la legge, sia della Commissione parlamentare, che riferì su di essa, relatore l'onorevole Manna, sia dei nostri onorevoli colleghi, autori della proposta ricordata d'iniziativa parlamentare.

Io certamente non riprodurrò qui le discussioni che si sono fatte nella dottrina e nel foro sulla questione della prova delle leggi straniere in giudizio. Molti cultori di diritto che siedono in questa Camera conoscono perfettamente questa materia. Dirò solo che, dopochè l'onorevole Mancini, ministro degli esteri, in una discussione avvenuta in questa Camera, aveva esclusa formalmente la possibilità delle certificazioni consolari, la dottrina prevalente ammette che la legge estera si possa provare o con la produzione del testo, o con pareri di giuristi, o con attestazione di periti e via dicendo; ma in tutte queste ipotesi resta sempre che l'accertamento delle leggi straniere è funzione del giudice, secondo il principio: *jura novit curia*.

Ciò posto, bisogna da una parte lasciare

al giudice la più ampia larghezza nel procurarsi la conoscenza delle leggi straniere, ma, dall'altra, bisogna in uno Stato progredito mettere il giudice in grado di procurarsi facilmente questa conoscenza, specie in un tempo come il nostro, nel quale si moltiplicano sempre più i rapporti internazionali, e quindi siffatte indagini si rendono sempre più necessarie e frequenti.

Onorevoli colleghi, indicata così sommariamente la finalità dell'ufficio di legislazione presso il Ministero di grazia e giustizia, io non voglio più oltre stancare la vostra cortese pazienza.

Riassumendo ciò che ho esposto fin qui, dirò che la preparazione delle leggi normalmente è ufficio del governo sotto la responsabilità dei ministri, e che i ministri possono adempiere a questo loro ufficio, sia facendo preparare le leggi dai funzionari competenti del loro dicastero, sia rivolgendosi volta per volta a qualche eminente giurista o a qualche uomo tecnico della materia, sia nominando delle speciali commissioni più o meno numerose, come si usa per la riforma dei codici.

Ma qualunque sia il sistema prescelto, sempre rimane la necessità indeclinabile di una raccolta completa e bene ordinata di materiale legislativo, la quale serva di sussidio indispensabile a coloro individui o commissioni, che siano incaricati di redigere le leggi.

E a proposito dell'ufficio legislativo già esistente, al quale accennava l'onorevole Cimarelli, io dirò che, quando l'onorevole guardasigilli creda di fare ciò che fanno anche altri ministri, di tenere cioè al suo Gabinetto, temporaneamente, per lo studio di determinate leggi, persone di sua fiducia, un ufficio legislativo temporaneo di questo genere non dovrebbe ostacolare il sorgere di un ufficio legislativo colle attribuzioni da me indicate, inteso come organo ausiliario permanente del processo di formazione delle leggi, che sia di ausilio al Parlamento ed al Governo per la compilazione delle leggi e che sia anche di ausilio alla scienza ed alla amministrazione della giustizia.

Io mi auguro, onorevole Finocchiaro-Aprile che ella che presiede con tanto decoro l'amministrazione della giustizia, voglia accogliere questa mia raccomandazione riguardo ad una riforma, la quale non ha grande importanza, ma che potrà certamente dare risultati utilissimi. Ella, che ha così alto senso delle funzioni del guardasigilli,

non può non comprendere la importanza di un ufficio come quello che mi sono permesso di indicare, e sarei lieto che spettasse a lei il vanto di dare all'Italia questo nuovo istituto.

Nessuno meglio di lei, che ha tanto senno politico e tanta e così larga esperienza giuridica potrà informare il nuovo istituto alle vere esigenze della teoria e della pratica. (*Bravo! Benissimo! — Vivissime approvazioni — Molti deputati si congratulano con l'oratore.*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bianchi Emilio.

(*Non è presente.*)

L'onorevole Bianchi Emilio non essendo presente perde il suo turno, ed ha facoltà di parlare l'onorevole Faelli.

FAELLI. Onorevoli e pochi colleghi, (*ilarità*) non vi meravigli la formula nuova con la quale comincio il mio discorso, poichè il collega Schianzer poco fa lodava le assemblee scarse, ed io mi auguro che, almeno da questi pochi colleghi mi venga alquanto benevolenza, perchè temo veramente che, avendo parlato or sono pochi giorni sopra un altro bilancio, il parlare oggi di nuovo mi acquisti fama di uno di quegli oratori abituarini e molesti che sono la disperazione del presidente e la peste delle assemblee. (*Si ride*). Ma effettivamente io sono costretto a parlare.

Nel gennaio scorso io rivolgeva al guardasigilli d'allora, che era il nostro illustre collega Ronchetti, una interrogazione per sapere se egli non avesse creduto giunto finalmente il tempo di abrogare quelle disposizioni dell'editto Albertino sulla stampa, le quali permettono ai magistrati di esercitare l'istituto del sequestro preventivo, che forse nemmeno esisterebbe nell'editto stesso, ma che ad ogni modo in Italia funziona, diciamo così, regolarmente. Allora, come oggi, io ritenevo che veramente la interpretazione esatta della legge non portasse alla esistenza e giustificazione del sequestro preventivo; ma nel fatto noi abbiamo questo istituto normalmente esercitato da parte delle procure generali. Il guardasigilli Ronchetti mi pregava di rinviare la discussione di questo tema al bilancio di grazia e giustizia, e me ne pregava, lasciandomi anche intendere che forse mi avrebbe data in tale occasione qualche assicurazione intorno ai suoi intendimenti su questa materia.

Perciò il parlare oggi di questo argomento è un dovere per me, un dovere ri-

spetto pure ai miei colleghi della stampa, ed un dovere anche verso alcuni giornalisti che hanno con me l'onore di sedere in quest'aula, i quali di assolvere questo breve compito mi hanno anche dato espresso incarico. Ma tutto ciò non mi porta ad un lungo discorso, perchè non è davvero il caso di fare considerazioni abbondanti sopra un tema così vecchio, nè di mostrare quello che vi è di ridicolo e di assurdo nell'istituto del sequestro preventivo, quello che di danno arreca effettivamente alla serietà del magistrato il fatto dei sequestri e come influisca soltanto a dare maggiore pubblicità alle cose che più si vorrebbero vietare. E neppure è da ricordare quello che vi è di sacro nella libertà della stampa, che di ogni libertà è il complemento necessario ed è anche lo strumento migliore.

L'editto Albertino di cui io invoco una modificazione, è veramente vecchio in tutto; è vecchio anche (e lo sanno tutti i giornalisti e gli stessi uomini politici che di giornali un poco si intendono) vecchio anche in ciò che si riferisce alla materia tecnica vera e propria. Per esempio, l'editto ordina che si scomponga l'articolo incriminato. Or questo invece non si fa perchè ognuno sa che da 20 anni i giornali sono fatti con la stereotipia, che oggi vi sono persino le macchine da comporre e che quindi è inutile che la legge dia un ordine che è ormai di impossibile esecuzione. Dunque è tutto vecchio ed è tutto assurdo questo sistema.

Progrediti i tempi e fatti noi più maturi all'esercizio della libertà, il combattere le opinioni con questa arma del sequestro è come andare ad una guerra moderna armati di alabarde.

E poichè parlo di alabarde e poichè noto fra i miei scarsi ascoltatori l'onorevole Villa, mi viene in mente di aver letto, a proposito di armi ed a proposito di censura, nell'ultimo volumè di quell'aurea opera del Brofferio, che è intitolata: *I miei tempi*, di cui credo che l'onorevole Villa abbia curata l'ultima edizione, questo curioso aneddoto.

Stava per pubblicarsi in Piemonte un volume su Fra Dolcino e l'autore del libro doveva portare il manoscritto a far vedere al censore il quale era naturalmente un frate. Nel manoscritto si leggeva che Fra Dolcino andava girando per il Piemonte seguito da uomini con partigiane; il frate, visto che si trattava di un altro frate, benchè puzzasse di eresia, credendo che le partigiane

fossero, donne, sopprresse assolutamente quel pezzo di prosa. (*Si ride*).

Questo accadeva tre quarti di secolo fa, ma non crediate che oggi non accadano casi altrettanto stravaganti; perchè al tempo in cui io aveva presentata la mia interrogazione all'onorevole Ronchetti sul sequestro preventivo dei giornali, poichè è necessario che il censore commetta sempre dappertutto delle scioccherie e seguiti a farle *usque dum vivat*, si leggeva sui giornali che in Russia era accaduto un altro curioso fatto. Si rappresentava non so se a Pietroburgo, a Mosca od a Varsavia, *Amleto, principe di Danimarca* di Shakespeare; ed un critico, facendo molto in ritardo della critica al personaggio di Amleto, diceva che costui era un principe di carattere indeciso ed irresoluto; ed allora il censore osservò che non era possibile che in Russia si permettesse di dire simili cose perchè Amleto era un principe di Danimarca e lo czar era parente della Casa reale di Danimarca; e quindi, dati i buoni rapporti fra i due Stati, non si poteva ammettere che si parlasse male in Russia di Amleto. (*Si ride*).

Quelli che ho citati sono casi occorsi tre quarti di secolo fa od occorsi in Russia; ma io vi garantisco che in Italia accadono anche oggi cose tali quali accadevano in Piemonte settantacinque anni or sono e che accadono ora nella santa Russia, perchè appunto in quei giorni in cui io leggeva questo fatto perpetrato dalla censura russa, si sequestrava in Milano l'*Italia del Popolo* perchè aveva riportato una lettera dell'apostolo della nostra unità, di Giuseppe Mazzini, mentre in quegli stessi giorni il nostro Re, sciogliendo il debito suo e consacrando la giustizia della storia, ordinava che fossero stampate a cura e spese dello Stato tutte le opere di Giuseppe Mazzini; anzi nell'Augusto foglio era espressamente detto che doveva esser stampato il suo epistolario completo.

Ora questi procuratori del Re che si ribellano alla volontà ed ai decreti reali questi procuratori, non del Re, ma di seccature alla Regia autorità, sono veramente peggiori del fisco russo; e poichè casi simili non accadevano soltanto l'anno scorso, ma accadono anche in questi giorni, ricorderò anche che l'*Italia del Popolo* stessa è stata sequestrata circa una settimana fa per aver riprodotto il testo di un telegramma del compianto Re Umberto. E perchè non sembri che io citi solo dei giornali repubblicani per fare loro la corte, ricorderò che

è stata recentemente sequestrata la *Gazzetta di Venezia*, anzi il *Giornale di Venezia*, ancora più ortodosso, per offesa alle istituzioni. Da questo tema esula ogni considerazione di partito, ed è perciò, ed anche perchè non voglio fare assolutamente la corte ai sovversivi, che noto come le offese alla libertà della stampa siano le più atroci da qualunque parte vengano, e come un rimprovero particolarissimo meritino in questa materia i socialisti.

Fra i colleghi che mi ascoltano non mi pare di vedere alcun socialista. Se ve ne fossero io domanderei loro, domanderei soprattutto ai più ragionevoli, se le loro peggiori sventure in questi ultimi tempi non siano appunto derivate da ciò: che nello scellerato sciopero generale del settembre essi soppressero la libertà della stampa, provocando l'indignazione universale e meritandosi gli insuccessi delle elezioni generali.

È dunque interesse comune di tutti i partiti quello di difendere la libertà della stampa; ciò costituisce anche un interesse per il Governo in una monarchia che, per sua gloria e per sua meritata fortuna, ha la propria ragione d'essere nella libertà.

Io spero che l'onorevole Finocchiaro-Aprile, per cui ho la più deferente amicizia, mi darà gli stessi affidamenti che speravo dall'onorevole Ronchetti, il quale mi aveva fatto comprendere che me li avrebbe dati. Spero soprattutto che l'onorevole ministro non mi risponderà che il tema è troppo vecchio; egli farebbe come quel classico debitore che non pagava mai i debiti vecchi appunto perchè erano troppo vecchi, e quanto ai nuovi li lasciava invecchiare. (*Si ride*).

È innanzi alla Camera una proposta dell'onorevole mio amico personale ed avversario politico Mirabelli, che mira appunto a sopprimere quegli articoli dell'Editto Albertino che permettono al magistrato di abusare, esercitando il sequestro preventivo che realmente non sarebbe ammesso da quella legge statutaria. Il Governo affretti la discussione di tale proposta; ma in ogni caso sopprimiamo questo esoso avanzo di medio evo. Ricordiamoci che, come diceva con parola infinitamente più felice della mia il Heine, non vi è doganiere che ai confini politici di uno Stato o ai confini fiscali di una legge possa sequestrare quel contrabbando che un uomo libero porta dentro il suo cervello. (*Bene! — Approvazioni — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Landucci.

LANDUCCI. Io sono d'avviso che, a proposito della discussione del bilancio di grazia e giustizia, non si possano fare che dei brevissimi discorsi, perchè, nè sembri assurdo o paradossale, i discorsi devono essere, o meglio è necessario e fatale che sieno tanto più brevi, quanto più sconfinato è il campo cui l'argomento trattato si riferisce. Il bilancio di grazia e giustizia potrebbe essere occasione d'intrattenersi di tutta la legislazione formale e materiale e di tutto l'ordinamento giudiziario nel suo passato, nel suo presente e nel suo avvenire. Onde è necessario restringersi o a linee generali, o, come io intendo fare, a domande al valoroso uomo che presiede alle cose della grazia e giustizia, per sapere se intenda proseguir negli studi di alcune riforme legislative, che a me stanno vivamente a cuore, perchè le credo di grande importanza. Ma queste semplici domande si collegano intimamente ad un argomento di indole generale, che alcuni dei precedenti e valorosissimi oratori hanno discusso. E perchè potrebbero sembrare in contrasto con quanto da loro è stato qui detto, io chiedo venia alla Camera, se, brevissimamente, anche di quegli argomenti generali tengo parola.

Il coltissimo nostro collega Bizzozero ha parlato, da pari suo, di una necessaria riforma, o meglio di una revisione che non ne scuota il piano generale, ma ne rimoderni i singoli istituti, del codice civile. Io sento il dovere di dichiarare che credo con profonda convinzione giunto il tempo di iniziare quella riforma. Il nostro codice civile fu modello di legislazione e ne ebbe meritata gloria l'Italia. Esso fu riconosciuto unanimemente come uno dei più bei codici civili che fino al 1865 erano stati pubblicati, e anche oggi, fatta ragione dei tempi, potrebbe sostenersi, che niuno, o in ogni modo un solo, lo abbia superato. Ma i tempi corrono, e, nei quaranta e più anni che sono passati, profondamente si sono mutate le condizioni sociali e le idee, ed è mutato il movimento economico del nostro paese, come di tutti i paesi civili.

Sicchè è innegabile, che il codice civile, pure rimanendo nel suo insieme prezioso monumento della nuova legislazione italiana, in moltissime parti non corrisponde più all'indole e alla coscienza giuridica del tempo. Il codice civile è soprattutto, rimasto sullo splendido modello romano, un codice di norme relative alla istituzione della famiglia e, soprattutto, ai beni immobili. Al tempo nostro la coscienza sociale si è trasformata,

affinata ed elevata. Nuove classi sociali hanno percorso grande cammino, hanno fatto notevoli progressi e vi è, relativamente ad esse e ai rapporti giuridici, che le riguardano, ai loro diritti e ai loro doveri speciali, tutta una immensa lacuna nel codice civile, il quale conserva lineamenti soverchiamente antichi.

Ma d'altra parte io aggiungo, che se limitato agli istituti antichi (ed in questo sono di accordo col collega Bizzozero), che oggi sopravvivono, il codice civile italiano è troppo ristretto, perchè vi è tutto un mondo di rapporti giuridici che scaturisce dai nuovi tempi, dalle nuove idee, dai nuovi bisogni; dall'altro lato, negli istituti antichi ora sopravvivenuti il codice civile è poco ligio agli insegnamenti della sapienza romana, poco rispondente alla coscienza giuridica italiana, quale si sviluppò fra i glossatori e la codificazione, ed è naturale, perchè fu imitazione di quel codice napoleonico che aveva duplice fonte, quella comune col codice italiano, vale a dire il diritto romano, e l'altra consuetudinaria francese, estranea addirittura alla coscienza giuridica italiana.

E ne abbiamo avuto anzi in questa Camera (lo dico perchè si collega alla domanda con cui chiuderò queste brevi parole) un luminoso esempio; mi limito a cotale esempio, perchè non voglio abusare della cortesia della Camera, nè addentrarmi troppo in un esame storico-giuridico della nostra legislazione civile, ma sarebbe agevole, quasi in ogni titolo del Codice trovarne conferma luminosa e sicura.

Parlo anch'io di quel progetto di legge, che gli antichi avrebbero detto saturo, perchè tratta di argomenti evidentemente disparati, sebbene diretti nella mente dei proponenti ad uno scopo unico complesso, di quel progetto che propone ed in prima linea comprende le modificazioni dell'istituto della trascrizione. Quel progetto fu mirabile esempio di quello che possono acuti e sapienti ingegni, quando intendono di coordinare cose inconciliabili. L'istituto della trascrizione, come è ordinato nel nostro codice ed il modo di trasferire la proprietà e di adire l'eredità, come nel Codice medesimo sono concepiti ed ordinati, sono istituti non consentanei alla tradizionale coscienza giuridica italiana, ed assolutamente inconciliabili, se si vuole ottenere un sicuro accertamento della proprietà privata, scopo utilissimo, che si desidera raggiungere con la legge di cui parlo.

Quindi è impossibile su quella via raggiungere l'intento, che con molta opportunità il legislatore si proponeva senza modificare radicalmente gli istituti stessi che il codice comprende. Bisogna a mio modo di vedere ritornare all'antico, non ammettere cioè che per solo consenso si possa trasmettere la proprietà, non ammettere che l'eredità si trasmetta senza l'accettazione e, non ricorrere all'istituto della trascrizione, ma ordinare convenientemente l'istituto del catasto, o, per esprimermi anche meglio, determinare perfettamente, con precisione gli effetti giuridici del catasto e far dipendere l'acquisto della proprietà dalla iscrizione nei registri e l'acquisto della eredità da una correlativa iscrizione, essa pure ordinata in modo opportuno, insomma introducendo due mezzi moderni corrispondenti agli antichi istituti della tradizione e della adizione. In questo caso bisogna tornare davvero all'antica sapienza, e così facendo si diminuiranno realmente quei dubbi intorno alla proprietà privata, che si volevano togliere via con la riforma della trascrizione, perchè il credito possa correre ad aiutarla e fecondarla; ricordino i colleghi, che appunto quel progetto in questa parte era coordinato allo sgravio del debito ipotecario.

I dubbi intorno alla spettanza della proprietà privata si taglierebbero dalla radice, mentre con ogni più acuto provvedimento, mantenendo l'istituto della trascrizione col concetto, che ha nel Codice nostro e che tutti sanno, ciò non si farebbe.

GIANTURCO. Come, come?

LANDUCCI. Nell'antico diritto non vi erano questi pericoli, perchè esistevano forme pubbliche, quale i tempi permettevano fosse sufficiente e il genio di quel popolo prediligevano, la tradizione e l'adizione.

GIANTURCO. Nel diritto romano non c'erano? Altro se c'erano.

LANDUCCI. Ma anzi io affermo, che c'erano, mentre la trascrizione non costituisce titolo, ma semplicemente accertamento di data dell'atto trasmissivo.

Io credo che il codice civile vada modificato e vada studiata una riforma generale, senza, s'intende, scuoterne le basi e perderne i vantaggi di metodo e di contenuto. Il collega Bizzozero diceva che in Francia si modifica il codice civile in singole parti, ma egli non ignora certo, che si è già nominata una Commissione per una sua riforma generale.

GIANTURCO. Male.

LANDUCCI. Io credo bene, arcibene, perchè ogni legge deve essere tenuta in armonia de' tempi ed ogni opera umana è suscettibile d'esser perfezionata.

GIANTURCO. Malissimo, me lo permetta.

LANDUCCI. Lo permetto certo, egregio amico e collega, ma non consento. Io credo che non solo il codice civile, ma quello di procedura civile, anzi questo prima di quello, debbono essere modificati e debbono esserne iniziati fin da ora gli studi, perchè, se non si iniziano una buona volta modificazioni di tanta importanza e profondità, non verranno mai a fine, e credo in questo felice il codice civile spagnuolo, il quale ha stabilito che il codice stesso si debba ristudiare e modificare a determinati periodi di tempo, ogni 25 anni. Non disconosco del resto che la riforma già bene avviata del codice di procedura penale e quella del codice di procedura civile sono senza pari più necessarie ed urgenti. Ma ciò non esclude l'utilità d'iniziare studi relativi anche alla riforma del codice civile.

GALLUPPI. Non nel titolo della proprietà.

LANDUCCI. Non è qui il caso di discutere d'uno o d'un altro titolo; del resto neppure quello della proprietà corrisponde allo stato odierno della coscienza giuridica. Ed io non consento con i giureconsulti che combattevano l'idea di pubblicar codici, e la consideravano dannosa per la sua immobilità, mentre la coscienza giuridica continuamente si trasforma, onde volevano, che persistesse il diritto comune con la sua meravigliosa ed ininterrotta adattabilità. Ma d'altro lato credo che un codice, appunto perchè sta fermo mentre intorno a lui il diritto si muove, dev'essere modificato a certi dati periodi di tempo. Ma se sono d'avviso che una riforma del codice civile, e anche degli altri codici, ormai s'impone, almeno come inizio di studi, per questo non credo che si debbano abbandonare le riforme speciali che più sono mature e che più sono richieste dalle condizioni della nostra legislazione. Ed è a questo proposito appunto che io mi permetto di domandare al guardasigilli, così sapiente e che con tanto onore sta a capo del suo dicastero, se egli intende di applicare, di tradurre in pratica, una buona volta, il voto che la Camera fin dall'11 febbraio 1903 espresse con un apposito ordine del giorno, che leggo:

« La Camera invita il Governo del Re ad iniziare senza ritardo gli opportuni studi

allo scopo di concretare e presentare un progetto di legge che istituisca e regoli una procedura collettiva di esecuzione anche per i non commercianti ».

Credo che gli studi preparatori per questa riforma sieno maturi, la credo di grande importanza per la sicurezza del credito e reputo che in forza di questa riforma i capitali correrebbero molto più facilmente e molto più sicuramente a vivificare il credito agrario.

Questa riforma, che malamente fu detta dell'fallimento civile, perchè io non credo bene adoperata questa frase, non dovendo il nuovo istituto avere i caratteri penali del fallimento, credo che sarebbe di grandissima importanza, e siccome la Camera unanime nel 1903 invitò il Governo del Re ad iniziare senza ritardo gli opportuni studi allo scopo di concretare e presentare il progetto, così io fo vivo appello, senza rappresentare l'ordine del giorno, che è superfluo, fo vivo appello al ministro di grazia e giustizia di iniziare realmente e concretare questi studi che presentano, senza dubbio, la loro difficoltà, perchè l'argomento ha larghe radici nel passato, e deve avere cauta ed ampia applicazione nel presente.

In secondo luogo io ripeto ancora la domanda che ho fatto altra volta, e che si collega a quanto ho avuto l'onore di dire: perchè si attende ancora a ripresentare il progetto di legge sul contratto di lavoro? La lacuna, onorevoli colleghi, una delle lacune più ampie, che saltano più agli occhi, del codice civile è certamente quella del contratto di lavoro. Perchè è una delle molteplici forme moderne che penetra, per dir così, nell'anima della nostra società. Ora certo questo è uno di quegli istituti che non si può attendere di regolare in una riforma del codice civile.

Io non concordo con l'egregio collega Bizzozero che sia inopportuno il farlo anche in una riforma generale; io credo che si potrebbe fare in una riforma del codice civile, anzi ci potrebbe guadagnare l'armonia del codice stesso, ma si andrebbe alle calende greche.

Ora, siccome studi si sono fatti e le Commissioni parlamentari hanno elaborato il progetto, tantochè era pronto da più d'un anno, iscritto all'ordine del giorno, per la discussione, non comprendo il persistente ritardo a ripresentarlo; è vero che ho sempre sentito ripetere dai ministri che si sono succeduti al Governo: sarà ripresentato, ma mi duole, che sino ad oggi il fatto non

abbia corrisposto alla promessa. Io faccio viva istanza al guardasigilli perchè per la parte che gli spetta rompa gli indugi e intervenga egli medesimo, onde questo progetto di legge, che credo maturo, sia immediatamente ripresentato e discusso.

Simigliante domanda gli rivolgo per il progetto di legge sui contratti agrari. Anche questo è stato a sufficienza studiato da Commissioni tecniche e scientifiche e studiato anche alla Camera da apposita Commissione; pareva pronto per essere approvato. Fu detto, anche dai giornali, e credo che ciò abbia anche risposto altra volta ad analoga domanda il ministro di agricoltura, industria e commercio, fu detto che furono fatte delle osservazioni intorno al meccanismo di questo progetto di legge in un recente Congresso. Ma di queste osservazioni poteva tener conto la Commissione parlamentare, di cui era stato nominato relatore il valoroso e sapiente amico Gianturco; non mi pare che fosse questi una ragione sufficiente per non ripresentare il disegno di legge al Parlamento.

Così io crederei opportuno che, seguendo il voto fatto due volte dalla Giunta del bilancio, voto che mi pare non sia reso superfluo dal progetto di legge sulle modificazioni della trascrizione, di studiare e di presentare un disegno di legge sugli effetti giuridici del catasto; anche questo voto che costituisce un obbligo, essendo rafforzato da due ordini del giorno votati all'unanimità dalla Camera per due anni di seguito, e che anche il relatore del bilancio di quest'anno ritiene essere necessario, perchè il campo che deve regolare è senza dubbio più vasto.

In ogni modo, come dimostra lo stesso titolo del progetto di legge, esso concorrerebbe con l'istituto della trascrizione a render sicura la prova della proprietà, potrebbe anzi assorbito e regolare tutto l'argomento in modo migliore e più completo. Io prego il guardasigilli a curare che gli studi sieno proseguiti, questi studi che furono già iniziati molti anni fa da Commissione apposita, e come l'anno passato e due anni fa il Governo accettò l'obbligo di presentare con rapidità relativi disegni di legge, così li presenti ora coordinandoli a quella parte che può essere già compresa nel progetto di legge intorno alle modificazioni della trascrizione.

Ma non voglio terminare il mio dire senza aggiungere che a mio modo di vedere le modificazioni che sono state fatte (e lo dico perchè altri non ne hanno parlato prima)

che i miglioramenti che sono stati appor-
tati alle condizioni della magistratura (il
che per me ha una profonda importanza,
perchè i buoni e lieti giudici, contenti del
loro stato, sono la migliore garanzia della
buona giustizia) non mi pare che quello che
è stato fatto finora possa considerarsi nem-
meno un inizio di ciò che deve farsi a fa-
vore della magistratura medesima. La legge
che l'anno decorso qui abbiamo votata è
un esempio del disagio in cui si trova uno
Stato quando vuol provvedere a necessità
come quella cui la legge si riferiva, senza
aumentare addirittura in modo proporzio-
nato e conveniente la spesa, senza aumen-
tare con un contributo, e un forte contri-
buto, la spesa per l'organismo stesso.

Quel progetto di legge fu basato tutto
su ripieghi; si cominciò a diminuire il nu-
mero dei pretori. Io credo sia stato un gra-
vissimo guaio quello di avere diminuito il
numero dei pretori di 150; la Pretura, il pre-
tore giudice unico, ha una grandissima im-
portanza nella nostra economia giudiziaria,
e non può, senza gravi danni, essere in al-
cun modo sostituita.

La Pretura è un organismo giudiziario
di prim'ordine. Ora alle Preture vacanti
del loro titolare per la necessità delle cose,
alle Preture a cui viene a mancare, per
una ragione o per l'altra, il titolare, si ag-
giunsero queste 150 per l'abolizione loro nel-
l'organico; fu un ripiego dannosissimo ed il
vantaggio economico che la magistratura ne
risente fu piccolissimo. Ed anche quest'anno
il nuovo assegno di mezzo milione nel bi-
lancio rappresenta un miglioramento pic-
colissimo, poichè con esso i pretori non po-
tranno arrivare a quelle famose 3,000 lire
promesse loro dal 1890, se non entro un
tempo lunghissimo. Ed anche il portare a
3,700 lire lo stipendio dei giudici, rappre-
senta un miglioramento ben tenue per co-
loro specialmente che hanno famiglia e che
hanno già percorso una lunga carriera. Io
credo quindi che non si possa a meno di
aumentare il bilancio con un degno con-
tributo, molto più forte di quello, che fu
conceduto e che per la prima volta è iscritto
nel bilancio di quest'anno.

Nè credo, e non è da sperare, che si
possa diminuire il numero dei giudici, ri-
forma, considerata in sè, possibile e consi-
gliabile.

Ma, pensare di poterla tradurre in atto,
sarebbe addirittura un'illusione. Sappiamo
tutti che sebbene questo sarebbe un buono
ed ottimo provvedimento, col metodo parla-

mentare non si otterrà mai (è meglio parla-
chiaro, una diminuzione di giudici e degli
istituti destinati a render giustizia non
sarà mai possibile che possa avvenire. L'e-
speranza di tanti anni lo dimostra. Anche
se si volesse diminuire un solo ufficiale
giudiziario, così vive sarebbero le opposi-
zioni locali e parlamentari, che non si riu-
scirebbe a raggiungere l'intento. Quindi
siccome bisogna nelle cose di Stato sovra-
tutto esser pratici, io credo che bisogna
aumentare sensibilmente per quanto la ne-
cessità lo impone, nel bilancio dello Stato
la somma destinata alla magistratura.

Io concordo pure con quello che ha detto
un altro oratore l'onorevole nostro collega
Rovasenda, che io non vedo ora qui presente,
sulla necessità di abolire i vicepretori on-
rari, ma non per la ragione che i vicepre-
tori onorarisi immischiano facilmente in lotte
amministrative. Certo questo è un gravis-
simo male, ma per me non è il motivo prin-
cipale per cui questi vicepretori debbano
essere soppressi, riforma che renderebbe alla
sua volta necessario senza dubbio un au-
mento di personale e quindi di spesa, ma è
perchè li vedo uscire dalla scuola in cui in-
segno, e ottenere subito l'ufficio; sono gio-
vanetti che hanno appena superato l'esame
universitario, che non possono avere
una seria cultura giuridica quale si richiede
per render giustizia, non hanno ancora un
criterio giuridico formato, e non possono
possedere l'attitudine necessaria, per quella
funzione delicata ed importantissima, che
può involgere interessi privati di primissimo
ordine, che si esercita nella Pretura.

Inoltre in pratica sono spinti ad eser-
citare l'ufficio allo scopo di farsi una clien-
tela. Ora lo scopo di farsi una clientela, subor-
dinato all'esercizio del delicato ufficio di
giudice presenta gravi pericoli che saltano
agli occhi di tutti.

Dunque credo e concludo, che l'onorevole
ministro guardasigilli farà opera preziosissi-
ma per la giustizia italiana, completando il
pensiero, che era del legislatore del 1890,
abolendoli; perchè quella legge nel suo ar-
ticolo, se non erro 17, dice che i vicepretori
mandamentali od onorari sono soltanto prov-
visoriamente conservati; ma, se non erro, co-
tale provvisoria oramai è divenuta addirit-
tura stabilità. Quindi prego vivamente l'o-
norevole guardasigilli che provveda alla loro
soppressione.

E con questo termino, sia perchè non vo-
glio annoiare l'assemblea, sia perchè per le
ragioni che ho detto prima, a proposito di un

bilancio come questo, si potrebbe parlare all'infinito, tanto poderosi sono gli argomenti che vi si contengono e vi si riferiscono. Io termino augurando alla legislazione e alla amministrazione della giustizia un impulso, e fido le verrà dato dall'onorevole guardasigilli, tale che la nostra legislazione divenga nel presente e nell'avvenire degna delle gloriose tradizioni che ebbe nel passato. (*Approvazioni — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Di Stefano.

(*Non è presente*).

Perde il suo turno. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cimorelli.

CIMORELLI. Non intendo di fare un lungo discorso e tanto meno seguirò l'esempio di taluno degli oratori che mi ha preceduto; non vorrò, come ha fatto l'onorevole Rovasenda, dare addosso al capo di una divisione del Ministero perchè dei ritardi si sono verificati in quell'ufficio. Veramente l'onorevole Rovasenda ha portato il suo esame intorno a fatti che riguardano l'Economato generale di Torino, e non ha tenuto conto della congerie e della folla degli affari, che sono di competenza di quella divisione. Ma a chi è dovuto capitare bene spesso in quell'ufficio è noto che gli affari sono tanti e di così svariata istruzione, che il ritardo poi non deve essere così deplorato e con parole così vivaci, come ha fatto l'onorevole Rovasenda. Se egli sapesse che quella divisione è deficiente di personale e che il capo di essa ha reclamato più volte, e che i funzionari della divisione stessa, per lo meno tempo addietro, erano addetti al gabinetto del guardasigilli, egli non avrebbe avuto ragione di fare quelle doglianze. D'altra parte è l'indole medesima degli affari che tratta quella divisione che dà origine a siffatti ritardi.

Ma si dice, si tratta di restaurare le chiese; ebbene sono le leggi ed i regolamenti che esigono che si facciano i progetti; che questi progetti sieno fatti dal Genio civile e che sui progetti stessi vi sia il parere del prefetto. Si potrà ottenere una maggiore economia di tempo, si potrà esigere una maggiore sollecitudine, ma solamente quando il personale sarà restituito alla divisione; allora soltanto si potrà pretendere con giustizia che questo avvenga.

Tanto meno intendo seguire l'esempio degli onorevoli Bizzozero e Landucci, i quali hanno avuto l'ardimento di venire

a chiedere alla Camera nientemeno che un nuovo codice civile. È una vera temerità venire a chiedere alla Camera italiana che quel monumento di sapienza, che è il codice civile sia rifatto. Non sono molti anni che quel codice è stato fatto e noi abbiamo visto... (*Interruzione del deputato Landucci*).

Questa è una solenne contraddizione nella quale si aggira l'onorevole Landucci perchè egli mi dice in questo momento all'orecchio, che il Codice civile è un monumento di sapienza, ma va riformato. Ma se è un monumento di sapienza, lasciamolo intatto. Io soffro, anzi, quando vedo dei progetti di legge intesi a modificare le disposizioni del Codice civile; io vorrei che come l'Arca Santa non fosse toccato, mentre vedo qui che per progetti di nessuna importanza come quello sull'interesse sui contratti civili si vorrebbe modificare il Codice civile. Si faccia pure una legge speciale, ma si lasci intatto il Codice civile; non è così che si deve fare a riguardo di una legge fondamentale dello Stato. E si tenga conto che nella vicina Francia esiste tuttora il Codice Napoleonico. Sono contrario a questa continua legiferazione; vorrei che le leggi non fossero così facilmente cambiate; vorrei che le leggi rimanessero in vigore per lungo tempo e solo di quelle leggi, divenute inadatte all'esigenza dei tempi, si dovrebbe chiedere la modificazione. Di una legge nuova soltanto noi abbiamo bisogno, onorevole ministro, in questo momento, ed è la legge di procedura penale.

Il Codice di procedura penale più non si regge, ma non è paragonabile la consistenza e la bontà del Codice civile con il Codice di Procedura penale.

È una necessità che questo Codice sia riformato, ed anzi a questo proposito, non avendo la pretesa di fare un lungo discorso mi limito a rivolgere delle domande all'onorevole ministro di grazia e giustizia, ed appunto chiedo a lei, onorevole ministro, che ne è del lavoro del Codice di procedura penale? Io so che l'onorevole Gianturco volle che fossero pubblicati i criteri ed i principi che avrebbero dovuto informare questo Codice ed a quel volume diede una larghissima diffusione; e fu richiesto il parere delle diverse autorità giudiziarie, che presentarono anche delle relazioni scritte.

Perchè non si è data alcuna pubblicità al nuovo progetto, pure sapendo che si sono stampati i libri del Codice di procedura penale, per averli visti anche io sul banco

di qualcuno di coloro che vi hanno lavorato intorno.

FINOCCHIARO APRILE, *ministro di grazia e giustizia*. Sono stati mandati a tutti coloro che li hanno richiesti.

CIMORELLI. Si deve dare una larga pubblicità a questo nuovo Codice. Forse anche lei è di questo parere, onorevole ministro, ma il suo predecessore non voleva assolutamente che si potesse avere neanche una copia del nuovo Codice. Eppure non è lontano il giorno in cui dovrà essere presentato al Parlamento e dovrà essere a lungo e ponderatamente esaminato e discusso. Io quindi domando che non solo il nuovo Codice di procedura penale sia presentato al più presto al Parlamento, ma che sia data allo stesso la massima pubblicità perchè tutti, e giuristi, e stampa e pubblico possano conoscerlo ed esprimere la loro opinione. Imperocchè, come ha detto benissimo oggi il nostro collega Lazzaro, l'attuale Codice di procedura penale ha fatto il suo tempo, e non si presta più alle esigenze moderne.

Non è colpa dei magistrati se le istruttorie oggi vanno così per le lunghe, e non è neppure colpa dei presidenti se i dibattimenti non finiscono mai. Infatti il Codice attuale non dà poteri sufficienti a chi dirige i dibattimenti, mentre è fatta balla ad ogni accusato di mettere una folla di avvocati. E così noi assistiamo a questo deplorabile fenomeno che in un solo processo, come il processo Murri, vi siano nientemeno che 20 avvocati, i quali hanno diritto di parlare tutti, e tutti parleranno, e non un'ora sola, ma un'intera giornata, seppure non vi saranno di quelli che pretenderanno di parlare per una intera settimana, come fece l'onorevole Altobelli e così eloquentemente nel processo Palizzolo. Conviene quindi dare ai presidenti di Corti di assise maggiori poteri per limitare questi diritti della difesa, che sono portati agli eccessi, perchè le garanzie che sono messe per difendere la verità e la giustizia, sono invece, il più delle volte, adoperate nell'interesse dei malfattori e per l'impunità dei reati. (*Benissimo! Bravo!*)

Un altro istituto che occorre urgentemente di modificare, è l'istituto della giuria. Io avrò il coraggio, come lo hanno avuto gli onorevoli Bizzozero e Landucci, i quali si sono azzardati nientemeno a domandare la revisione completa del Codice civile, di domandare, non dico l'abolizione, ma la riforma della giuria. E sono incoraggiato a parlare in questo modo dallo stesso relatore,

onorevole Fani, il quale, nella sua splendida relazione, ha mostrato di propendere ad una modificazione sostanziale della legge sulla giuria.

Ora se il relatore dice che uno dei nostri eminenti giuristi ha apparecchiato una relazione che domanda l'abolizione di questo istituto, per il prossimo congresso internazionale penitenziario di Budapest, ben posso io venire a domandarne, non la soppressione, perchè non si può ad un tratto abolire un istituto che è ritenuto il palladio della libertà, ma che sia profondamente riformato, regolando con maggior rigore la composizione delle liste, diminuendo il numero dei giurati della causa e semplificando il compito loro nel giudizio.

Non si può, ripeto, abolire questo istituto tutto ad un tratto come si fece della guardia nazionale! (*Ilarità*).

Verrà tempo, in cui si dirà: ma come si è potuto andare avanti per tanti anni con questo sistema così pericoloso! Come noi ci meravigliamo che un giorno si ricorresse ai giudizi di Dio, all'acqua calda e al ferro rovente, così verrà giorno in cui si deplorerà che in mano a persone così poco pratiche fosse affidata la libertà dei cittadini. (*Interruzione del deputato Galli Roberto*). Questo è un solenne sproposito, onorevole Galli. Se i giudici commettono errori come chiunque sia chiamato a giudicare, è pur certo che ne fanno in proporzione infinitamente minore, ed è sempre meglio avere un giudice il quale ha un'istruzione pari al bisogno, ed è abituato a giudicare, anzichè capitare ad essere giudicato da persone talvolta assai ignoranti.

GALLI ROBERTO. Lei parla come presidente delle Assise, e io parlo come giurato.

CIMORELLI. Il fatto vero è questo, onorevoli signori, che i migliori cittadini, i quali sarebbero degnissimi giurati, non vogliono prestare il loro ufficio, e questo è innegabile. Essi cominciano col farsi eliminare dalle liste, dalle Commissioni, che le compilano; poi insistono con grande petulanza presso il presidente per essere mandati a casa, e, quando non riescono ad ottenerlo dal presidente, si rivolgono alle parti.

Sono gli avvocati, che ricusano e mandano a spasso i migliori giurati. Allora come si può andare avanti con questa istituzione, che ha fatto ormai il suo tempo? Se non si ha il coraggio di abolirla adesso, e l'onorevole Galli di questa istituzione si fa paladino, rispettiamola pure, ma cerchiamo di elimi-

nare per quanto è possibile per lo meno le conseguenze esiziali, che essa produce.

Io ho da rivolgere all'onorevole ministro qualche altra domanda. Per risparmiare delle interrogazioni, io domando all'onorevole ministro: si è votata una legge per gli uscieri oggi ufficiali giudiziari; e costoro reclamano a gran voce che si provveda alla Cassa pensioni; provvedimento giustissimo, che si impone. Si potrebbe, senza danno dell'erario, provvedere alla vecchiaia di tanta povera gente, che pur presta il suo ufficio lodevolmente. Sa l'onorevole ministro, sa l'onorevole relatore come si provveda alla pensione di una povera vedova? Questa pensione è messa a carico di un altro ufficiale giudiziario, il quale non fa che voti per la morte di questa vedova, appunto per essere discaricato di questo peso. Quando invece col rilascio, che essi fanno, si potesse formare il fondo, necessario alle pensioni, credo che si farebbe cosa ottima. Io domando che l'onorevole guardasigilli voglia seguire l'esempio del suo predecessore, che mi pare fosse l'onorevole Gianturco, il quale presentò appunto un progetto sugli ufficiali giudiziari, che conteneva anche una parte relativa alla Cassa pensioni. Fu l'onorevole Cocco-Ortu, che stralcio questa parte per ragioni di bilancio. Orbene io credo che qualche sacrificio sia indispensabile anche per gli ufficiali giudiziari.

Per la classe dei notai l'onorevole guardasigilli non ha ancora manifestato i suoi propositi.

I notai domandano che si modifichi la legge notarile, che ha dei difetti, specie negli articoli 11 e 27, che hanno formato oggetto di una mia proposta di legge. Sarò gratisissimo all'onorevole ministro guardasigilli se vorrà dirmi il suo pensiero intorno a questa proposta di legge, perchè, se l'onorevole guardasigilli manifesterà dei propositi, ad essa ostili, allora sarà il caso che io l'abbandoni, ma se invece l'onorevole ministro dimostrerà di essere alla medesima propenso, allora io lavorerò perchè questa legge arrivi in porto.

Ora la nomina dei notai per l'articolo 11 è determinata dall'anzianità del notaio, anzianità non di esercizio ma di esame. Io credo indispensabile modificare questo articolo, secondo una logica interpretazione data dal Consiglio di Stato. Si deve tener conto non soltanto dell'anzianità di esame, ma specialmente dell'anzianità di esercizio. E così pure del luogo, nel quale il notaio dovrà essere nominato; per vedere se egli re-

sterà nella residenza. L'articolo 27, che è quello che obbliga alla residenza va modificato assolutamente, perchè adesso non c'è notaio di piccola residenza che non sia già stato condannato non una ma parecchie volte.

Bisogna mettere in condizione il notaio della piccola residenza di poter vivere: se nella misera residenza assegnatagli non trova come potere sopperire al suo fabbisogno, e necessità che ne esca. Quindi l'obbligo della residenza bisogna renderlo un po' più elastico e consentire che il notaio possa stabilire il proprio studio nell'ambito per lo meno del mandamento ad una distanza che possano i clienti andare presso di lui; non già che egli debba per necessità rimanere in un piccolo sito, dove non trova le risorse necessarie per l'esistenza.

Io mi aspetto dall'onorevole ministro tutti questi chiarimenti, tutte queste informazioni, ed auguro a lui che nella sua vita come ministro guardasigilli abbia la fortuna di poter apporre la firma al Codice di procedura penale, che senza dubbio assicurerebbe un grande titolo d'onore per la sua reputazione già tanto preclara. (*Benissimo!*)

Presentazione di una relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Barnabei a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

BARNABEI. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge per la trasformazione in governativa della scuola normale di Teramo.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Barnabei della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Si riprenda la discussione del bilancio di grazia e giustizia.

PRESIDENTE. Continuiamo la discussione generale del bilancio.

È iscritto ora l'onorevole Pucci.

(*Non è presente*).

Non essendo presente, perde il suo turno.

L'onorevole Di Stefano?

(*Non è presente*).

L'onorevole Pasqualino-Vassallo?

PASQUALINO-VASSALLO. Rinunzio.

PRESIDENTE. L'onorevole Callaini, è presente?

(*Non è presente*).

La facoltà di parlare spetta allora all'onorevole Pala.

PALA. Durante la discussione di questo bilancio ed anche durante la discussione testè finita della legge per l'organico dei vice-cancellieri di pretura e degli alunni di cancelleria io ho inteso sollevare qua e là dei voti da parecchi onorevoli colleghi, i quali si rammaricavano che la grande legge di riforma giudiziaria presentata dal compianto onorevole Zanardelli, sia rimasta a metà strada.

Non tutti hanno osato rievocare quel grande progetto, ma quasi tutti quelli che hanno fatto questo accenno, hanno conchiuso col fare voti caldissimi al ministro attuale perchè l'opera sapiente del suo predecessore...

CIMORELLLI. Resti sepolta! (*Si ride*).

PALA. ...intesa a far ingoiare in pillole al Parlamento il progetto Zanardelli, che probabilmente il Parlamento non avrebbe approvato, tutto di un pezzo, non sia interrotta, sia portata innanzi la legge sulle preture.

Io non condivido gli entusiasmi di questi nostri colleghi a questo riguardo e devo fare, se me lo consente l'amico onorevole Facta, un voto precisamente contrario, all'onorevole guardasigilli. Non abbia fretta, onorevole guardasigilli, a portare innanzi quel disegno di legge sulle preture, il quale ha un vizio organico, comune a molti altri disegni di legge importanti, presentati al Parlamento in questi ultimi tempi; sono progetti a grandi linee, geometrici, i quali, quando siano applicati al nostro paese, la cui configurazione non è geometrica, trovano una parte di regioni che se ne avvantaggiano, ed altra che rimane tagliata fuori.

Così avviene, onorevoli colleghi, di molte leggi le quali sembrano fatte per accontentare coloro che sono contenti, ma lasciano purtroppo dolenti ed offese nei loro legittimi interessi quelle regioni che non hanno la fortuna di appartenere al centro geometrico dei disegni di legge, fatti a grandi linee.

Io dimostrerò a suo tempo alla Camera ed al guardasigilli i difetti di questa pillola, che sarebbe la seconda, che oggi il Governo vorrebbe fare ingoiare al Parlamento a dispetto di molti che non vorrebbero ingoiarla. Io dimostrerò che è un cattivo servizio di indole politica che si vuole rendere al paese e che molte regioni italiane, specialmente

le provincie meridionali e le isole, ne risentiranno un danno grandissimo.

È un'abitudine da molto tempo invalsa questa di fare le leggi per gli abbienti, e non pensare affatto ai miseri. Ma di questo a suo tempo riparleremo.

Però questo piccolo preambolo mi dà adito a parlare del concetto che mi ha spinto a prendere la parola su questo bilancio. Io avevo presentato un'interpellanza all'onorevole ministro guardasigilli sui criteri pei quali molte, tante, troppe preture della Sardegna si lasciano scoperte di titolare. Pensava nel presentarla, che quel disegno di legge dell'onorevole Zanardelli, il quale ebbe tanti intoppi prima nella Commissione dei 18 e poi nell'ambiente parlamentare, dovesse precisamente ripetere le ragioni del suo insuccesso dal fatto che in esso era regolata la materia delle preture, nel modo come presso a poco è regolata adesso dal disegno di legge speciale che sta dinanzi alla Camera.

Pensava altresì che se il progetto Zanardelli rimase, per il Parlamento e per gran parte del paese, allo stato di progetto, per la Sardegna, disgraziatamente, era andato in esecuzione, perchè è di fatto che molte preture restano colà da molto tempo scoperte ciò che nel fatto equivale alla loro soppressione.

Poco importa a noi che sia una legge che faccia una soppressione di preture, oppure che nel fatto quelle preture restino vacanti. La conseguenza è sempre la stessa: quelle regioni mancano dell'amministrazione della giustizia, mentre altre regioni restano in condizioni diverse. Nessuno mi taccierà di esagerazione, in questo, quando io attinga le notizie a fonte ufficiale.

Secondo l'ultimo ed il penultimo bollettino, salvo errore, del Ministero di grazia e giustizia, ben 14 preture di Sardegna erano sprovviste di titolare, ed anche di quel supplente onorario, che ho sentito lodare, con tanto poco compiacimento, anche in questa Aula.

Ora se vi è cosa la quale in un Regno, in una associazione politica, ispirata a principi di giustizia, non possa essere posta in discussione; rispetto alla quale non possa parlarsi nè di più nè di meno, ed in cui il grande ed il piccolo debbono essere uguali, questa è l'amministrazione della giustizia: non vi devono essere dei centri, e per conseguenza dei cittadini i quali abbiano più facile l'amministrazione della giustizia perchè sono grandi, e degli altri che non l'ab-

biano, perchè sono piccoli. Questo è assolutamente contrario al concetto dello Stato e della giustizia distributiva, che è il principale titolo della conservazione dello Stato e la sua ragione di essere.

Eppure, onorevoli colleghi ed onorevole ministro, questo è uno stato di cose (che io non attribuisco esclusivamente, all'opera amministrativa dell'attuale guardasigilli, che è tanto mio amico personale), è un andazzo che continua da tanto e tanto tempo nell'isola, e del quale l'onorevole Finocchiaro-Aprile, non ha forse avvertito l'importanza: è un andazzo antico perchè sono diecine di anni da che si legge nei bollettini dell'amministrazione che le preture di Sardegna restano come in via normale, per la metà, per un terzo e per un quarto sistematicamente vacanti. Ora due conseguenze, due danni gravissimi da ciò derivano: uno di lesa giustizia per quelle regioni, l'altro e forse più grave è di riflesso per le conseguenze che possono derivare quando un giorno venisse attuato quel famoso progetto di legge che molti colleghi invocano sia affrettatamente discusso e votato.

Lesà giustizia, perchè è sovrana ingiustizia che il Governo lasci vacante per tanto tempo in una regione qualunque del Regno delle sedi di pretura: conseguenza ancor più importante e funesta, onorevoli colleghi, nei rapporti del progetto di legge che ci minaccia, perocchè ove quel progetto fosse discusso ed approvato dalla Camera, siccome in esso trovasi una certa misura di attività la quale decide della vita o della morte delle preture, i danni per noi di Sardegna potrebbero essere addirittura incalcolabili.

Nel progetto Zanardelli difatti, ed in quello Ronchetti che ne deriva, è stabilito che le preture, che avranno pronunziate cento o più sentenze nel quinquennio 1897-1901 resteranno in vita; le altre saranno soggette alla decapitazione. E non dico decapitazione per studio di impressione, no, perchè si tratta di una vera e propria soppressione delle preture minori. Or se questo criterio delle medie non è giusto, più ingiusto ed iniquo si rivela laddove le medie non sono sincere.

Infatti che cosa vuol dire far dipendere la sorte di una pretura dal numero delle sentenze che pronunzia, quando queste preture sono tenute senza il suo titolare per tanto tempo?

Vuol dire votare queste preture a certa morte, perchè si subordina la vita ad una

condizione estranea alla loro, importanza effettiva. Imperocchè si potrà discutere sulla giustizia, sulla opportunità, sulla convenienza politica di diminuire il numero delle preture; non può lasciarsi dubbio sulla lealtà dei criteri, sulla serietà del conguaglio.

Ora questo conguaglio è giusto, è leale è obiettivamente imparziale? È tale come conguaglio, sempre che le preture sieno mantenute con i loro titolari: ma, se, come accade per quelle di Sardegna, desse restano per lungo tempo senza il titolare, il conguaglio diventa subito evidentemente irrisorio, e non si risolverà che in un semplice pretesto per sopprimerle e per commettere quindi un'ingiustizia di più a danno delle regioni interessate. Voi andrete ad applicare una legge che se sarà di giusta perequazione per molte preture sempre mantenute in date condizioni, sarà per necessità di cose grande sperequazione per quelle altre preture che il potere esecutivo, forse involontariamente, ha trascurato tenendole scoperte di titolare; perchè mi ripugna di credere che la cosa sia stata calcolata nel disegno di colpirle col progetto di cui parlo.

Onorevole ministro, io so che voi avete con recente provvedimento coperte molte di quelle sedi di pretura che in Sardegna erano poco fa senza titolare...

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia*. Sette o otto.

PALA. ...ma molte di quelle preture si trovano anche oggi scoperte, ed è urgente ormai che ne siano provvedute, perchè non è giusto che il potere esecutivo privi una regione qualunque d'Italia dell'amministrazione della giustizia. Ad una mia interrogazione sull'argomento il sottosegretario di Stato rispose una prima volta che non aveva abbastanza personale.

Ma io dico, onorevole guardasigilli: è possibile addurrè come valida una simile ragione dinanzi al Parlamento? La mancanza di personale! Ma le preture non sorgono come i funghi, sono stabilite per legge e con documenti ufficiali, e perciò il potere esecutivo deve provvedere e provvedere in tempo.

Voi statelà a quel banco, appunto perchè leggi organiche siano osservate, ed affinché questo personale non manchi mai! Se si andasse di questo passo io non so dove si finirebbe, perchè la stessa ragione si potrebbe addurre per tutte quante le amministrazioni dello Stato, e non ci sarebbe più vita pratica amministrativa se a vostra difesa, onorevoli

ministri, potesse valere l'argomento del non aver personale a disposizione.

Io invece vi dico che se in tutte le altre funzioni dello Stato si può ammettere un criterio di discrezione nel loro svolgimento, nell'amministrazione della giustizia, no.

E se voi non avete personale sufficiente per tutte le preture, dovete almeno cercare che le deficienze si alternino in tutte le preture, e non già che alcune restino scoperte per mesi ed anni, ed altre sempre siano coperte, per quella giustizia distributiva che è necessario osservare in questa materia. Queste considerazioni spiegano come io non mi sia dichiarato pago della risposta che mi diede l'onorevole sottosegretario di Stato, quando lo interrogai sulle vacanze delle preture sarde, risposta che non può dare nessun uomo politico che sieda al banco dei ministri; perchè se del personale ne avete abbastanza, lo dovete dare a tutti, altrimenti lo dovete distribuire equamente, se non volete mancare al principale dovere di esecutori della legge.

■ Siccome questa era la ragione principale per cui io aveva chiesto di parlare, non aggiungo altro, credendo così di avere esaurito il concetto della mia interpellanza. Se mai mi si presentasse qualche altro argomento durante la discussione dei capitoli, chiederò nuovamente di parlare. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Comandini.

(*Il deputato Comandini non è presente*).

Perde il suo turno ed ha facoltà di parlare l'onorevole Falconi Gaetano.

(*Il deputato Falconi Gaetano non è presente*).

Anche egli perde il suo turno ed ha facoltà di parlare l'onorevole Fiamberti.

FIAMBERTI. Onorevoli colleghi! Mi occuperò brevemente, anche perchè l'ora ci sospinge, di due argomenti, sui quali richiamo la benevola attenzione dell'onorevole ministro guardasigilli.

Il primo forma oggetto di un ordine del giorno, che prendo l'occasione di svolgere immediatamente, anche a nome di vari colleghi che con me lo hanno sottoscritto.

■ Si tratta dell'istituto del credito navale.

■ L'onorevole ministro è perfettamente edotto di un disegno di legge destinato alla istituzione del credito navale insieme al regolamento della ipoteca navale: ed io non mi dilungherò a dimostrare tutta l'importanza, e dirò anch'è l'urgenza, di questo isti-

tuto, il quale già funziona con ottimi risultati in Francia, in Germania ed in Spagna.

Noi ci troviamo oggi in un periodo di crisi e di transizione per quanto ha tratto ai nostri commerci ed alle nostre industrie marittime. Sostituito il vapore alla vela, e date le maggiori esigenze odierne del commercio marittimo, non si può più pensare ad esercitarlo, come una volta, con piccole navi le quali erano accessibili anche a fortune limitate: oggi è il grande piroscampo di grande velocità, con una portata che spesso raggiunge le 25 e le 30 mila tonnellate, che solca i mari: oggi non sono più delle decine o centinaia di migliaia di lire, ma sono milioni e anche decine di milioni che vengono affidate ad una sola nave; e non sempre si trovano Società e tanto meno privati che siano disposti ad affidare un patrimonio così ingente all'alea del mare. È quindi una necessità ricorrere al credito; e il credito è dispostissimo a seguire l'alea marittima, quando trovi nella legislazione le garanzie necessarie ad assicurare l'impiego del capitale, e quando gli venga dato e facilitato il mezzo di smobilizzare e rendere facilmente trasmissibile il titolo di credito.

Questo appunto è l'oggetto dell'istituto del credito navale, cui si riferiva il disegno di legge presentato dall'onorevole Cocco-Ortu al Senato. Io credo che l'argomento meriti tutta la sollecitudine del Governo e del Parlamento, ma parmi che su quel disegno di legge non si sia portata finora tutta l'attenzione che esso meritava da parte dell'alto Consesso che pel primo era chiamato ad esaminarlo.

Io invoco su questo tema l'attenzione sua, onorevole guardasigilli, e anche quella dell'onorevole ministro della marina, perchè ho fermo convincimento che se noi non pensiamo sul serio e presto a rinvigorire e a secondare le iniziative e le energie private, la nostra marina mercantile correrà il rischio di restare indietro, come già ora si trova, di fronte a tutto il mondo marittimo, che ci precede a grandi passi, e minaccia di sopraffarci sopra quel campo, che pure è stato la nostra gloria e la nostra ricchezza.

Ma io vado anche più in là. Allo scopo di rafforzare la fiducia del capitale nell'Istituto di credito navale e di rinsaldarne la base e la attuazione, opino che esso debba essere integrato coll'assicurazione marittima, affidata ad un ente controllato dallo Stato. Non chiedo che lo Stato intervenga come assicuratore diretto, ma come controllo, come promotore e regolatore di un istituto

di assicurazione marittima. Oggi funziona splendidamente la Cassa nazionale per gli infortuni sul lavoro; e non vi è difficoltà a che un'istituzione consimile venga attuata per quanto concerne le assicurazioni delle navi, sulle quali si chiedano sovvenzioni dall'Istituto di credito navale. I due Istituti si completerebbero a vicenda.

Infatti il credito navale si basa sopra le garanzie che presenta la nave; ma la nave, esposta ai rischi della navigazione, può da un momento all'altro essere colta da un sinistro; e può perdersi così tutto ciò che costituisce patrimonio del proprietario di essa, e anche la guarentigia che spetta ai possessori delle cartelle di credito navale. Mi si obietterà che la nave dovrà essere assicurata, e che normalmente le compagnie di assicurazioni corrispondono al loro dovere, pagando le avarie e i sinistri; ma è facile rispondere che finora l'assicurazione marittima è riservata a compagnie private, spesso straniere, le quali, ad eccezione delle poche associazioni mutue, ne fanno una speculazione e tentano ogni via, sia con condizioni di polizza onerose, e che non hanno alcun controllo, sia con artifizii litigiosi e lungaggini di tribunali, di sottrarsi al pagamento.

Ad evitare un'alea così forte, così pericolosa, che costituirebbe, in caso di sinistro, la perdita totale del capitale sovvenuto alla nave, dobbiamo pensare a qualche cosa che costituisca una guarentigia maggiore. A ciò mirerebbe la Cassa nazionale per l'assicurazione navale, che, con tutti i controlli, con tutte le severità, con tutte le cautele opportune, potrebbe non solo essere una salvaguardia ed una guarentigia potente per lo svolgimento e l'attuazione del credito navale; ma potrebbe costituire anche un vero lucro per lo Stato; certo, mai una perdita. Ecco come io intenderei integrato l'Istituto del credito navale.

Non parlo dell'ipoteca navale, perchè è tema su cui credo che sarebbe perfettamente inutile soffermarsi. E mi auguro che l'onorevole ministro vorrà darci affidamento del desiderio che i miei colleghi ed io abbiamo espresso.

Un altro voto, onorevole ministro, devo formulare; e lo farò con eguale brevità, quantunque la vastità e l'altezza dell'argomento meriterebbero una lunga discussione e anche un oratore molto più di me competente.

Si tratta, onorevole ministro, di un voto per la unificazione della legislazione marittima internazionale, sia nel campo del

diritto pubblico, sia, e più ancora, nel campo del diritto privato.

Non vengo qui a portare cosa nuova; è aspirazione che data dal momento in cui il progresso economico e commerciale e i perfezionamenti tecnici che riflettono il mondo marittimo hanno reso più facili e moltiplicate le comunicazioni da paese a paese. Mai come oggi fu più vero il detto che il mare è *res communis omnium* per eccellenza, o le *lieu des gens*, come ben afferma uno scrittore francese.

Il carattere cosmopolita del diritto marittimo è insito nella natura stessa dei fatti e dei rapporti, che è chiamato a regolare.

Una nave italiana, partita da Napoli, tocca dapprima un porto di Spagna ove incontra rapporti e relazioni che sono regolate dalla legislazione spagnuola. Di là si reca all'Argentina, ove si ripetono atti e si creano rapporti che sono regolati dalla legislazione di quello Stato. Dall'Argentina passa agli Stati Uniti, e là incontra ancora una legislazione diversa, e così via dicendo.

In una parola, la nave di cui ho parlato compie e ripete nei vari porti di approdo i medesimi atti e fatti; ma questi medesimi atti e fatti sono regolati da leggi che differiscono da paese a paese.

E questa differenza, e spesso antinomia tra le diverse legislazioni, ha portato sempre, ed oggi poi ha moltiplicato, gravi difficoltà e inconvenienti, che si concretano sempre in dispendi gravosi ed in litigi senza fine.

La dottrina italiana, sia detto a sua lode, fu tra le prime a segnalare al mondo giuridico la opportunità di unificare in un codice internazionale il diritto marittimo, pubblico e privato.

Oltre mezzo secolo fa, nel 1852, l'illustre Mancini lo proclamava dalla cattedra di diritto internazionale nell'Università di Torino; e dopo d'allora e la Commissione, creata nel 1869, per la riforma al codice di commercio, e tutti quanti i congressi, da quello di Napoli del 1871, che fa epoca per i grandi giureconsulti che vi presero parte, al congresso di Monaco nel 1813, di Oxford nel 1881, di Anversa nel 1885, fino al congresso di Genova nel 1892, hanno sempre fatto voti perchè i Governi pensassero alla unificazione della legislazione marittima internazionale, sia per quanto ha tratto ai rapporti ed alle norme di diritto pubblico, specialmente per regolare e guarentire i diritti dei neutri nei rapporti tra i belligeranti, sia per quanto

ha tratto al diritto e ai rapporti d'indole privata, tra cui principalmente sono da ricordarsi gli istituti e le norme giuridiche relative agli urti tra navi, alle loro conseguenze e competenza, alla natura ed ai limiti della responsabilità dei proprietari di navi, alla creazione, conservazione e graduatoria dei privilegi, e cambi marittimi, alla classificazione e regolamento delle avarie comuni, ecc.

Anche in questa Camera si elevò più volte la voce d'uomini competentissimi, a sostegno della tesi che propugno; tra cui ricorderò, a titolo d'onore, gli onorevoli Bosselli e Randaccio; e più volte giunsero nei congressi a cui accennavo i voti formulati da tutte le Camere di commercio dei centri marittimi. E non erano soltanto Genova e Venezia che formulavano quei voti; ma Palermo, e Napoli, e Reggio Calabria, e Ancona, e Civitavecchia e Brindisi. Tutti, ad una voce, reclamavano, e reclamano provvedimenti efficaci allo scopo di togliere gli inconvenienti che la diversità delle legislazioni marittime apportava.

Credo che sia dovere preciso dei Governi dei popoli civili secondare questi voti che possono dirsi generali e ormai secolari. E vengo al terreno pratico di questo mio voto, che tradurrò in un ordine del giorno. Io non chiedo che il Governo italiano si faccia promotore di congressi: perchè so per esperienza che i congressi, pure apportando benefici frutti nel campo teoretico, in pratica lasciano le cose che trovano.

Chiedo che il Governo italiano si faccia iniziatore di una conferenza di delegati degli Stati marittimi che sono interessati a far sì che sia promosso lo studio e la compilazione di leggi dirette ad unificare le parti del diritto marittimo che hanno carattere essenziale e più urgente di internazionalità.

Noi abbiamo regole abbastanza liberali di diritto pubblico marittimo nel nostro codice di marina mercantile; ma sono per noi; e mentre noi, onorevole ministro, facciamo i liberali con tutto il mondo a casa nostra, gli altri a casa loro ci chiudono spesso la porta.

Basterebbe accennare, per vederne tutta l'importanza, alla questione delicatissima (che riguarda anche il Ministero degli esteri, poichè il ministro degli esteri trovasi presente) della extra-territorialità delle navi mercantili, la quale si concreta poi in una guarentigia dei nostri diritti all'estero. Il Governo sa che, mentre gli stranieri vengono nei nostri porti e invocano sempre a

spada tratta il principio della extra-territorialità per le navi loro, noi invano la invociamo nei porti stranieri. E questo dà luogo ad inconvenienti gravissimi: poichè, mentre noi siamo passibili di tutte le azioni giuste ed ingiuste che gli stranieri possono fare a casa loro sulle navi nostre, noi invece chiniamo sempre la testa di fronte agli atti che gli stranieri si permettono di commettere nei nostri porti. Accenno a fatti che sono notori; e che sono perfettamente noti al Governo.

Onorevole ministro (ed ho finito senz'altro), non so quale sia l'accoglienza che si farà a questi miei voti. So però che la buona intenzione da parte sua non mancherà; e spero e mi auguro che alla sua buona intenzione corrisponda il suo volere deciso, preciso ed energico. Ed allora ella avrà fatto opera degna delle nostre grandi tradizioni giuridiche e marinare, degna anche dell'interesse generale della nazione. *(Bravo!)*

Voci. A domani!

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Falconi Gaetano.

FALCONI GAETANO. Un capitolo di questa bella relazione, concernente le spese giudiziarie, che aumentano per tanti titoli, ma non per quelli per i quali queste spese si dovrebbero effettivamente accrescere, mi porge la occasione di far plauso all'egregio relatore.

Egli dice che, per la ricerca del vero, che deve essere ispiratrice di ogni atto del giudice istruttore e del magistrato giudicante, del testimone come del perito, si dovrebbero spendere somme anche maggiori; ed ha perfettamente ragione.

Ma, è deplorabile che le spese giudiziarie si accrescano invece per altre cause che non sia questa sete ardente della verità e della giustizia.

Una di queste cause è il prolungarsi soverchio dei dibattimenti penali.

Mi sembra che, in fatto di dibattimenti penali, si vada scendendo per una china tale da trasformare le aule dei tribunali in luoghi di rappresentazioni passionali e talvolta anche morbose.

È il fatto piccante, è l'aneddoto intimo che richiama ansioso il pubblico nelle aule della giustizia; e a questo io credo si dovrebbe porre impedimento con disposizioni atte a difendere l'alta dignità dei giudici.

Mi sembra pure che, ad impedire il prolungarsi soverchio dei dibattimenti penali,

che occupano la pubblica attenzione per mesi e mesi, si dovrebbe porre un limite all'accettazione dei testimoni; (*Interruzione*) i quali spesse volte sono chiamati a deporre su circostanze che non hanno intimo nesso colla ricerca della verità. Come credo che si dovrebbe porre un limite al numero dei difensori che ciascuno degli imputati possa scegliere; poichè la libertà piena di potere associare a propria difesa qualsiasi numero di avvocati, costituisce una vera e propria disuguaglianza tra i cittadini, a tutto vantaggio dei ricchi ed a tutto danno dei poveri.

Quelli che possono disporre di molti mezzi contrappongono al rappresentante la legge i migliori giureconsulti e si trovano così in condizioni molto migliori di quelle degli imputati che per la insufficienza economica loro non possono avere a propria difesa, che il difensore di ufficio. Tutto ciò costituisce una disuguaglianza fra cittadini, che deve cessare. E, come il relatore diceva che certi ritocchi al codice di procedura penale dovrebbero essere suggeriti da questi fatti, così io rivolgo viva preghiera al ministro guardasigilli, per il quale nutro fiducia e simpatia, affinchè avvisi ai mezzi opportuni per impedire la teatralità dei dibattimenti penali, il prolungarsi soverchio dei medesimi, la chiamata di uno stuolo indefinito di testimoni, i quali si dilungano su particolari che non hanno attinenza reale con la ricerca del vero; ed anche il numero soverchio dei difensori, che dà, troppo spesso occasione ad una vera disparità di trattamento fra cittadini e cittadini.

E dico che, se si prosegue sulla via attualmente battuta, si arriverà ad un punto, in cui i dibattimenti penali assumeranno un aspetto che non sarà quello della serenità e della serietà; insomma, non saranno circondati da tutta quella forma di alta dignità che s'invoca per essi.

E poichè mi trovo a parlare, sopra un altro argomento mi permetto di richiamare l'attenzione del ministro, e, cioè, sull'abolizione del domicilio coatto.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia*. C'è la legge.

FALCONI GAETANO. Venne presentato un disegno di legge e mandato agli Uffici, i quali nominarono una Commissione, che ha già portato il suo studio sul medesimo.

Ora, mentre lo spirito informatore di quel progetto non incontrò la opposizione di alcuno, poichè siamo ormai tutti convinti

che questo istituto del domicilio coatto debba scomparire, non rispondendo a criteri di giustizia, di dignità e di civiltà, le singole disposizioni incontrarono gravi eccezioni e giuste. Pareva che non si fosse provveduto efficacemente a sostituire al domicilio coatto un altro istituto, bene da esso distinto per caratteristiche proprie.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia*. Discuteremo la legge, quando sarà presentata la relazione innanzi alla Camera.

FALCONI GAETANO. Quindi non se ne può parlare?

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia*. Dico, che è più opportuno discuterne in quel momento.

FALCONI GAETANO. Mi riassumo dunque, in poche parole.

Faccio voti perchè il domicilio coatto si possa dire al più presto possibile un istituto esistente solo nei ricordi storici; ma faccio voti altresì che ad esso si sostituisca una pena da non doversi espriare nei reclusori, avvisando invece ai mezzi necessari per organizzare invece il lavoro dei recidivi in luoghi aperti. (*Bene!*)

Sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ora verrebbe la volta di altri oratori iscritti che non sono presenti, e che perciò perderebbero l'iscrizione; quindi la facoltà di parlare spetterebbe all'onorevole Cavagnari; ma il Governo desidera che la seduta d'oggi abbia termine una mezza ora prima, perchè c'è il Consiglio dei ministri. Inoltre il guardasigilli mi ha fatto sapere che non potrà intervenire alla seduta di domani mattina; e d'altra parte io desidererei che non fosse soppressa la seduta antimeridiana, perchè altrimenti si verrebbe meno alle nostre deliberazioni. Abbiamo tuttavia altra materia da inscrivere nell'ordine del giorno. Il Governo intende fare qualche proposta?

FORTIS, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Proporrei che domani mattina si inscrivesse nell'ordine del giorno il seguito della discussione del disegno di legge: « Stato giuridico degli insegnanti delle scuole medie, regie e pareggiate ».

PRESIDENTE. Crede l'onorevole presidente del Consiglio che si possa aggiungere il disegno di leggere per convalidazione di decreti reali, autorizzanti prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio 1904-905?

FORTIS, *presidente del Consiglio ministro dell'interno*. Non ci ho nessuna difficoltà. Propongo poi che per la seduta di giovedì sia iscritto nell'ordine del giorno il disegno di legge, che ora è al numero 14, sui provvedimenti di tesoro per le liquidazioni ferroviarie e per l'esercizio diretto delle ferrovie.

PRESIDENTE. Dunque non potendo domattina il ministro guardasigilli intervenire alla seduta, e non volendo derogare alla deliberazione presa di tenere seduta antimeridiana il mercoledì, l'onorevole presidente del Consiglio propone che, invece del bilancio, si riprenda la discussione della legge sullo stato giuridico degli insegnanti, e che si aggiunga se rimanesse tempo, la discussione del disegno di legge, che è iscritto nel numero 15 dell'ordine del giorno, per convalidazione di decreti reali. Debbo poi avvertire che, sapendo che sarebbe stata fatta questa proposta, per iscrupolo di delicatezza ho fatto avvertire telegraficamente i proponenti di alcuni emendamenti sulla legge dello stato giuridico degli insegnanti, perchè nessuno possa dubitare che la discussione di questa legge per domani sia stata una sorpresa.

L'onorevole presidente del Consiglio propone inoltre che per la seduta di giovedì siano discussi i provvedimenti di tesoro per le liquidazioni ferroviarie. Se nessuno si oppone, così rimane stabilito.

(Così è stabilito).

Interrogazioni e interpellanze.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole segretario di dar lettura delle domande d'interrogazione e d'interpellanza pervenute alla Presidenza.

DE NOVELLIS, *segretario, legge*:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare gli onorevoli ministri della pubblica istruzione e del tesoro sulla convenzione concordata tra i rispettivi loro Ministeri e i rappresentanti del comune, della provincia e dell'ospedale di Milano per il Policlinico istituito in quella città.

« Romussi, Turati ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro della pubblica istruzione intorno alle condizioni dell'Accademia scientifico letteraria di Milano.

« Romussi ».

« I sottoscritti interrogano l'onorevole ministro per gli interni circa la ingiustificata traduzione dalle carceri giudiziarie di Milano a quelle di Pesaro del gerente dell'*Italia del Popolo* a cui non restavano che due mesi di pena da scontare, per poi tradurlo di nuovo e sempre in abito da condannato ed ammanettato, da Pesaro a Milano dove doveva farsi un nuovo giudizio a suo carico.

« Comandini, Numa Campi, Socci, Valeri ».

« Il sottoscritto interroga i ministri delle finanze e d'agricoltura, industria e commercio per sapere se non ritengano opportuno togliere il dazio di esportazione sui cascami di seta, che riesce di grave danno all'industriale di seta e di riverbero ai produttori di bozzoli.

« Scalini ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro della pubblica istruzione per sapere se intenda revocare subito, almeno con una disposizione transitoria, il privilegio dato alle scuole medie private e clericali, dall'articolo 141 del regolamento sugli esami approvato con regio decreto 13 ottobre 1904, n. 594.

« Sanarelli ».

« Il sottoscritto interpella i ministri dei lavori pubblici e dell'agricoltura, industria e commercio sui provvedimenti, destinati a metter un radicale rimedio alle inondazioni sempre più terribili, che minacciano le valli e le pianure del Veneto, provvedimenti deliberati dopo la piena del 1882, sulle cause che ne rallentarono l'esecuzione e sui propositi del Governo in ordine alla salvezza idraulica di quelle provincie.

« Brunialti ».

« Il sottoscritto interpella i ministri degli esteri, della marina e della guerra per conoscere a quali mansioni siano adibiti gli ufficiali nostri dell'armata e dell'esercito al servizio dello Stato libero del Congo ».

« Santini ».

PRESIDENTE. Queste interrogazioni saranno iscritte nell'ordine del giorno, e così pure le interpellanze, salvo che gli onorevoli ministri, ai quali sono dirette, dichiarino entro le ventiquattr'ore di non accettarle.

Comunicazione del deputato Galli.

GALLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Galli.

GALLI. Se il Presidente lo permette, avrei da fare una comunicazione alla Camera, che, specialmente per le ultime manifestazioni della Romania, credo riuscirà a tutti molto gradita.

L'*ultimatum*, che la Romania aveva fatto al Sultano, scadeva proprio oggi 23 maggio. Ed oggi il Sultano ha pubblicato un *iradè*, col quale riconosce tutte le domande della Romania. Egli lascia che i rumeni, i quali vivono nella Macedonia, possano nominare i propri rappresentanti nelle comunità; obbliga il Valj di Ianina di recarsi a presentare le sue scuse al console rumeno; gli ispettori scolastici nominati dalle comunità saranno riconosciuti dalle autorità turche; i due ispettori, che furono arrestati e quindi cacciati dalla Macedonia, ritorneranno a Ianina indisturbati e liberi. Quello, che più importa e che costituisce il principale successo, nelle chiese e nelle scuole rumene i rumeni avranno il diritto di pregare e di insegnare nella lingua patria. Tale successo, che chiude la vertenza fra la Romania e la Turchia, non potrebbe esser più completo. E poiché proprio oggi ricorre la festa nazionale, che ricorda la indipendenza conquistata dalla Romania, credo che la vittoria debba tornare più gradita a quella nazione. È vittoria della civiltà contro la barbarie. Perciò riuscirà del pari gradito anche alla Camera italiana vedere come il nostro Governo vi abbia cooperato, e dimostrando che, quando vuole, sa riuscire a bene. E noi godiamo sianzi così maggiormente stretti quei vincoli di sentimento liberale e di aspirazione a grandezza che legano i due popoli veramente fratelli. (*Vive approvazioni*).

PRESIDENTE. La Camera prende atto con vivo compiacimento di questa comunicazione dell'onorevole Galli. Naturalmente sarà il Governo della Romania, che avrà ottenuto questa vittoria.

GALLI. No, onorevole Presidente, abbiamo vinto anche noi!

PRESIDENTE. Io non ho voluto fare osservazioni: credo anzi che il Governo abbia cooperato a questo fausto successo.

TITTONI, ministro degli affari esteri. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TITTONI, ministro degli affari esteri (*Segni di attenzione*). Volevo solo dichiarare che il Governo romeno ha espresso ufficialmente i propri ringraziamenti al Governo italiano per la sua cooperazione nella soluzione della questione con la Turchia (*A approvazioni*).

Verificazione di poteri.

PRESIDENTE. La Giunta delle elezioni ha presentato la relazione sulla elezione contestata del collegio di Desio. Sarà stampata distribuita e inserita per la discussione nell'ordine del giorno di venerdì.

La seduta è levata alle ore 19.

Ordine del giorno delle sedute di domani.

Alle ore 10:

1. Seguito della discussione sul disegno legge:

Stato giuridico degli insegnanti di scuole medie regie e pareggiate. (114)

2. Discussione del disegno di legge:

Convalidazione di decreti reali, i quali furono autorizzate prelevazioni somme dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio 1904-905 durante i periodi di sosta parlamentare dal 4 al marzo e dal 26 marzo al 3 aprile 1905. (14)

Alle ore 14:

1. Interrogazioni.

2. Svolgimento di una proposta di legge del deputato Sonnino circa le norme per concessione della cittadinanza italiana.

3. votazione a scrutinio segreto sui disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1905-906. (29)

Aumento di 500 posti nel ruolo organico dei vice-cancellieri di pretura gradi equiparati. (106)

4. Seguito della discussione sul disegno legge:

Stato di previsione della spesa

Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1905-906. (27)

Discussione dei disegni di legge:

5. Stato di previsione della spesa del ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1905-906. (32)

6. Stato di previsione della spesa del ministero della marina per l'esercizio finanziario 1905-906. (34)

7. Istituzione di sezioni di pretura e modificazioni delle circoscrizioni mandamentali. (84)

8. Sull'esercizio della professione d'ingegnere, di architetto e di perito agrimensore. (71)

9. Riordinamento ed affitto delle Terme di Montecatini. (96)

10. Costituzione in comune autonomo

della frazione di Capoliveri (Portolongone). (143)

11. Sull'esercizio della professione di ragioniere. (99)

12. Sui provvedimenti di tesoro per le liquidazioni ferroviarie e per l'esercizio diretto delle reti ferroviarie dello Stato. (128)

13. Domanda di autorizzazione ad eseguire la sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma il 10 febbraio 1904 contro il deputato Ferri Enrico per diffamazione continuata e ingiurie a mezzo della stampa. (90)

PROF. AVV. LUIGI RAVANI

Direttore degli Uffici di Revisione e di Stenografia

Licenziata per la stampa il 28 maggio 1905

Roma, 1905 — Tip. della Camera dei Deputati.

